



COMUNICATO UFFICIALE N. 124 **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 1 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2016/2017.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 OTTOBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n.1 stagione sportiva 2016/2017

Riunione del 26 settembre 2016

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto

Presidente -

Dott.Gino TAPINASSI

Rappresentanti delle Società -

Dott.Ivano CORRADA
Avv.Pasquale GIAMPAGLIA
Avv.Sara QUINTILIANI

Rappresentanti degli Allenatori -

Sig.Angelo AGUS
Cav.Domenico CARRETTA
Sig.Mauro DALL'AGLIO
Rag.Sergio FINCATTI

Segretario -

Dott. Luigi NERI

pag. 2)

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n.96bis/45	Egidio PIROZZI / US AGROPOLI	ACCOLTO
2)Recl.n. 151/45	Giovanni D'Alessio Monte / asd Puteolana	ACCOLTO+rinvio a Procura
3)Recl.n. 163/45	Rosario DE CENTO / ASD TAORMINA	PARZ.ACCOLTO
4)Recl.n. 12/56	Andrea PENSABENE / ASD PARMONVAL	PARZ.ACCOLTO
5)Recl.n. 28/56	Giuseppe FERAZZOLI / SSD TRIESTINA 2012	ACCOLTO
6)Recl.n. 40/56	Alessandro FICHERA / ASD COMISO	ACCOLTO
7)Recl.n. 45/56	Giuseppe MARRONE / ASD CAMPODIPIETRA	CESS.MAT.CONTEN.
8)Recl.n. 67/56	Fiorentino RIVELLINI / ASD REAL PRATA	ACCOLTO
9)Recl.n. 77/56	Salvatore CARDAMONE / ASD TERMOLI Calcio	ACCOLTO
10)Recl.n. 78/56	Marcello CASU / ASD TERMOLI Calcio	ACCOLTO
11)Recl.n. 79/56	Giulio DE FRANCESCO / SSD TORTORA	ACCOLTO+rinvio a Procura
12)Recl.n. 80/56	Stefano FERRETTI / ASD LARIANO	ACCOLTO
13)Recl.n. 81/56	Filippo LA FACE / APD BRANCALEONE	Parz.Accolto+rinvio a Procura
14)Recl.n. 82/56	Gaetano G.A. BELLIA / CC SAN GREGORIO asd	ACCOLTO
15)Recl.n. 83/56	Walter ZILIANI / ASD DOMUS CHIA C.a Cinque	CESS.MAT.CONTEN.
16)Recl.n. 84/56	Tiberio PILLON / ACD JESOLO	Parz.Accolto+rinvio a Procura
17)Recl.n. 85/56	Vincenzo Monaco / asd Ginnastica e Calcio Sora	ACCOLTO
18)Recl.n. 86/56	Andrea PICCARRETA / ASD CASTIADAS	CESS.MAT.CONTEN.
19)Recl.n. 87/56	Giuseppe GERALDI / FCD RAFFADALI	PARZ.ACCOLTO
20)Recl.n. 88/56	Pasquale LOGARZO / ASD GELBISON	ACCOLTO
21)Recl.n. 89/56	Antonio S. ACETO / ACD CITTA' AMANTEA	PARZ.ACCOLTO
22)Recl.n. 90/56	Sergio A. ZANETTI / CALCIO LECCO 1912 srl	ACCOLTO
23)Recl.n. 91/56	Antonio ALTAMURA / adc Ars et Labor Grottaglie	ACCOLTO
24)Recl.n. 92/56	Gaetano CILIBERTI / SSD BATTIPAGLIESE srl	ACCOLTO
25)Recl.n. 93/56	Gianfranco ROSSI / SSD BATTIPAGLIESE srl	ACCOLTO
26)Recl.n. 94/56	Aniello ADESSO / SSD BATTIPAGLIESE	Parz.Accolto+rinvio a Procura
27)Recl.n. 95/56	Fabrizio PARIS / SSD COLLEFERRO CALCIO	ACCOLTO
28)Recl.n. 96/56	Alessio SFERRAZZA / USD ARAGONA	ACCOLTO
29)Recl.n. 97/56	Bruno V.CALIGIURI / asd CASTROVILLARI	PARZ.ACCOLTO
30)Recl.n. 98/56	Nicolo' TERRANOVA / asd MAZARA Calcio	ACCOLTO
31)Recl.n. 99/56	Andrea VEZZU' / ASD Thermal Abano Teolo	CESS.MAT.CONTEN.
32)Recl.n.100/56	Vinicio BISIOLI / SSD SACILESE CALCIO	Parz.Accolto+rinvio a Procura
33)Recl.n.101/56	Angelo GRECO / asd Atletico CALTANISSETTA	PARZ.ACCOLTO
34)Recl.n.102/56	Giuseppe MONTI / ASD FLORIGIUM	ACCOLTO
35)Recl.n.103/56	Vincenzo Commodaro/ asd sc Soverato Davoli	PARZ.ACCOLTO
36)Recl,n 104/56	Rocco IOZZO / ASD REAL PIANOPOLI	ACCOLTO
37)Recl.n.105/56	Angelo LICCI / US SAN VITO	ACCOLTO
38)Recl.n.106/56	Luigi SORIANELLO / asd Calcio POMIGLIANO	CESS.MAT.CONTEN.
39)Recl.n.107/56	Salvatore L.BRUNO / asd A.TOMA MAGLIE	ACCOLTO
40)Recl.n.108/56	Calogero AMBROGIO / ASD ROSMARINO	RESPINTO
41)Recl.n.109/56	Vincenzo A.PACINO / ASD TREBISACCE	ACCOLTO
42)Recl.n.110/56	Stefano BEGHETTO / ASD UNION QUINTO	PARZ.ACCOLTO
43)Recl.n.111/56	Giorgio ROTOLO / ASD C.BORGOMANERO	ACCOLTO
44)Recl.n.112/56	Giovanni CALABRESE / ssd BATTIPAGLIESE	ACCOLTO
45)Recl.n.113/56	Giugliano Sonzogni / Pol.Ciliverghe Mazzano	CESS.MAT.CONTEN.
46)Recl.n.114/56	Francesco MONTANINI / acd FIDENZA 1922 srl	CESS.MAT.CONTEN.

47)Recl.n.115/56	Dario PAU / USD Sporting SINISCOLA	ACCOLTO
48)Recl.n.116/56	Roberto BELLASERA / ACQUI CALCIO 1911 srl	ACCOLTO
49)Recl.n.117/56	Giuliano Zoratti / asd Unione Fincantieri Monfalcone	PARZ.ACCOLTO
50)Recl.n.118/56	Mario APUZZO / LUPA CASTELLI ROMANI srl	CESS.MAT.CONTEN.
51)Recl.n.119/56	Davide DALOLA / ORSA TRIS MOKA	PARZ.ACCOLTO
52)Recl.n.120/56	Gaetano LUCENTI / ASD MODICA CALCIO	ACCOLTO
53)Recl.n.121/56	Moris CENTOFANTI / ASD AULLESE 1919	ACCOLTO
54)Recl.n.122/56	Luca FORLANI / US COMACCHIO LIDI	ACCOLTO+rinvio a Procura
55)Recl.n.123/56	Riccardo ROSSETTI / ASD TORGIANO	RESPINTO
56)Recl n.126/56	Salvatore MANGO / SCD LIGORNA 1922	CESS MAT.CONTEN.
57)Recl.n.128/56	Giuseppe FERAZZOLI / SEF TORRES 1903 srl	ACCOLTO
58)Recl.n.129/56	Marcello FENINNO / ASD SAURI	ACCOLTO
59)Recl.n.131/56	Michele BILOTTA / SEF TORRES 1903 srl	ACCOLTO
60)Recl.n.132/56	Stefano LOMBARDI / SSD SACILESE Calcio	Parz.Accolto+rinvio a Procura
61)Recl.n.133/56	Andrea LOMBARDO / asd CATANZARO C.a Cinque	PARZ.ACCOLTO
62)Recl.n.134/56	Giuseppe PORCELLI / asd GRIFONE MONTEVERDE	PARZ.ACCOLTO
63)Recl.n.135/56	Vittorio BELOTTI / USD CAVESE 1919	INAMMISSIBILE

Roma, 26 settembre 2016

IL PRESIDENTE
(Dott. Gino TAPINASSI)

VERTENZA : all. Egidio PIROZZI /U.S. AGROPOLI

(96 bis / 45)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

Con ricorso del 2/07/2015 l'allenatore professionista Egidio Pirozzi tramite il suo legale Avv. Pasqualina Sabetta, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S. Agropoli partecipante al campionato di serie D, nella stagione sportiva 2014/2015.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 28/08/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento per la stagione 2014/2015, di € 25.822,00 (venticinquemila- ottocentoventidue/00) da corrisondersi in nove rate mensili di € 2.582,20 (duemilacinquecentoottantadue/20) ciascuna da erogarsi nei mesi che vanno da agosto 2014 a maggio 2015.

Con il reclamo in esame il sig. Pirozzi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Agropoli di corrispondergli l'importo residuo di € 12.910,00 (dodicimilanovecentodieci/00) avendo percepito finora complessivi euro 12.910,00 (dodicimilanovecentodieci/00), relativi ai ratei scaduti nei primi sei mesi compresi nell'accordo economico, grazie alla delibera favorevole del Collegio Arbitrale (96/45) sulla prima richiesta del 29/01/2015.

In data 14 luglio 2016, il legale dell'allenatore con mail sollecita la emissione del lodo arbitrale. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 3/08/2016, ha invitato la U.S. Agropoli a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Dipartimento Interregionale LND, su precedente richiesta richiesta del 21/09/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 22/09/2015 ha trasmesso copia dei contratti regolarmente depositati.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività fino all'esonero del 21/10/2014 e la U.S. Acropoli nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S. Acropoli di corrispondere all'allenatore sig. Pirozzi Egidio la somma di € 12.910,00 (dodicimilanovecentodieci/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 150,00 (centocinquanta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

Con ricorso del 2/05/2015 l'allenatore professionista Giovanni D'Alessio Monte, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Puteolana 1909 calcio partecipante al campionato regionale di Eccellenza, nella stagione sportiva 2014/2015.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 16/10/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) da pagarsi in otto rate con scadenza ogni fine mese fino al termine della stagione sportiva 2014/2015, oltre a € 500,00 (cinquecento/00) per indennità di fine contratto.

Con il reclamo in esame il sig. D'Alessio Monte, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Puteolana 1909 di corrispondergli l'importo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) in quanto dichiara di non aver percepito nessun pagamento riguardo l'accordo stipulato.

Sul predetto importo l'allenatore chiede anche gli interessi di mora e dichiara di essere stato esonerato in data 28/11/2014.

Con raccomandata del 27/05/2015, la Società sopra citata controdeduceva alle richieste dell'allenatore sostenendo che:

- il sig. D'Alessio Monte si accordava con la stessa Società per la conduzione della prima squadra a titolo gratuito con accordo del 30/09/2014 depositato presso il C.R. LND Campania lo stesso giorno e ne produce copia;
- la stessa non aveva mai sottoscritto un nuovo contratto in sostituzione del primo;
- il reclamo inviato in data 2/05/2015 era privo degli allegati dichiarati;
- la firma del legale rappresentante non è stata apposta dallo stesso.

Il Comitato Regionale Campania, su richiesta del 20/11/2015 del Segretario del Collegio Arbitrale, con Fax del 25/11/2015 ha trasmesso comunicazione nella quale risulta che il tecnico ha depositato il secondo accordo economico il 12/12/2014.

Essendoci delle evidentissime discordanze fra le parti, che esulano dalle competenze decisionali del Collegio Arbitrale riunitosi il 2/05/2016, vengono richiesti gli accertamenti dovuti alla Procura Federale per stabilire l'effettiva verità delle dichiarazioni rilasciate dalle parti in merito al secondo accordo stipulato per la stagione sportiva 2014/2015.

Il 13/06/2016, il Procuratore Federale Aggiunto, invia gli atti relativi agli accertamenti richiesti dal Collegio Arbitrale, dove dalle attività di indagini svolte, risulta che le parti, seppure con l'aggiunta di chiarimenti e precisazioni, hanno confermato e ribadito in sede di audizione le proprie posizioni. Premesso che solo un esame peritale avrebbe potuto fugare ogni dubbio in ordine alla attribuibilità delle firme al legale rappresentante della A.S.D. PUTEOLANA 1909, la comparazione visiva delle varie firme acquisite agli atti di questo procedimento con quelle apposte in calce all'accordo contestato consente di rilevarne numerose perfettamente sovrapponibili ed altre parzialmente difformi.

Più specificatamente, ictu oculi, risultano "EVIDENTEMENTE COMPATIBILI" le firme apposte sull'accordo economico contestato ed alcune delle altre firme poste su atti ufficiali della ASD. Ad esempio la firma apposta in calce al modulo "Variazioni organigramma" del 22/07/2014 (all. 1 atti acquisiti dalla LND) è IDENTICA a quella apposta sul contratto contestato. Dette sottoscrizioni però, differiscono da quelle apposte in sede di audizione dalla ESPOSITO.

Ovvio, a questo punto, rilevare che se per la comparazione si utilizzano le firme apposte in calce all'audizione ed all'avviso di convocazione, le stesse non sono rispondenti a quelle in calce al contratto contestato ma non lo sono neanche con quelle poste sotto gli atti trasmessi dalla ASD alla LND.

Per completezza occorre rilevare che il D'ALESSIO MONTE, pur avendo sottoscritto il contratto contestato e – come afferma – avendone detenuto l'originale, il documento risulta depositato mesi dopo in Lega e solo ad esonero avvenuto, quando l'accordo di ingaggio a titolo gratuito prevedeva il deposito delle variazioni contrattuali entro quindici giorni dalla modifica stessa.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività presenziando fino all'esonero comunicatogli in data 28/11/2014 e che gli accertamenti effettuati dalla Procura Federale certificano che la firma apposta sul secondo accordo depositato il 12/12/2014 è "EVIDENTEMENTE COMPATIBILE" con precedenti atti depositati in Lega ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Puteolana 1909 di corrispondere all'allenatore sig. D'Alessio Monte Giovanni la somma di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 65,00 (sessantacinque/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo, inoltre si trasmettono gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti del ritardato deposito del contratto da parte del tecnico.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Pasquale GIAMPAGLIA

Vertenza esaminata nella riunione del Collegio Arbitrale del 21/3/2016 con trasmissione della documentazione alla Procura Federale .

A seguito degli accertamenti effettuati ed esaminata la documentazione, la Procura Federale rilascia la sua relazione datata 9/6/2016, nella quale a seguito delle indagini svolte e della convocazione del sig. Rosario De Cento e del sig. Giuseppe Gullotta, all'epoca presidente dell'Asd Taormina, che tuttavia pone il diniego ad una eventuale audizione, espone quanto segue :

>Il sig. Rosario De Cento, ha evidenziato di essere stato l'allenatore della prima squadra dell'Asd Taormina per le precedenti quattro stagioni sportive e cioè 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2014/15, lo stesso precisa che relativamente stagione sportiva 2011/12 gli impegni economici sono stati regolarmente rispettati .

>Nella stagione sportiva 2012/13, fa presente che nel mese di Novembre 2012 veniva esonerato senza alcuna apparente motivazione, perché l'allora Presidente della società gli riferì che non avrebbe potuto onorare l'impegno economico nei suoi confronti.

>Nella stagione sportiva 2013/14, venne richiamato alla guida dell'Asd Taormina e gli fu garantito il recupero delle somme vantate nella stagione precedente, sottoponendogli un accordo economico di € 10.000 e di avere ricevuto nel giugno un assegno di € 1000, ed incassato nel mese di luglio 2014 .

>nella stagione sportiva 2014/15, il sig. De Cento continua l'incarico di allenatore della Asd Taormina, sottoscrivendo un accordo economico di € 7.000.- Nel corso della stagione e più precisamente nel mese di novembre lo stesso dichiara di avere ricevuti altri tre assegni, riferiti alle stagioni precedenti, di cui due furono incassati nel mese di novembre ed uno di € 2.500, incassato il 9 dicembre 2014, dopo avere formalizzato le sue dimissioni dall'incarico di allenatore avvenute il 3 dicembre 2014.

Il sig. De Cento inoltre precisa che a fronte di un credito totale vantato nei confronti dell'Asd Taormina, frutto di due accordi economici, sottoscritti per le stagioni sportive 2012/13 e 2013/14 di € 17.000- ha percepito soltanto € 6.000 e comunque riferiti alla stagione 2012/13 e non alla stagione 2014/15, secondo quanto dichiarato dalla società Asd Taormina con raccomandata del 23/06/2015 .

Da ultimo lo stesso puntualizza di essere quindi creditore nei confronti dell'Asd Taormina della somma di € 8.200, frutto della differenza tra quanto a lui spettante per i due contratti stipulati per un totale di € 17.000 al netto di € 6.000 incassati con assegni ed € 2.800, non spettanti per la stagione 2011/15, avendo rassegnato le dimissioni il 3/12/2014.-

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto afferma al punto 5 nelle evidenze della relazione della Procura Federale “ Appare poco verosimile che un mese e venti giorni prima dell'accordo economico stipulato in data 20/09/2014 la società Asd Taormina, abbia potuto provvedere al pagamento, in data 30/07/2014 di assegno dell'importo di € 1000- per le spettanze relative alla stagione 2014/15” risulta quindi evidente che gli assegni per € 6.000 sono relativi alla stagione 2013/14 e non secondo quanto dichiarato dall'Asd Taormina, per la stagione 2014/15.

Con riferimento al ricorso del 8/6/2016 si precisa che lo stesso viene inoltrato con una richiesta di mancato pagamento della somma € 4.200, relativa a sei mesi di attività per la stagione sportiva 2014/15 e non per quanto dichiarato alla Procura Federale dal sig. De Cento, che a suo dire vanta un credito di € 8.200, risultato di una sommatoria dei due accordi economici 2013/14 (10.000) e 2014/15 (7.000) per un totale di € 17.000 al netto di quanto percepito pari ad € 6000 e di € 2.800 non spettanti per le proprie dimissioni del 3/12/2014

Il Collegio Arbitrale esaminata la relazione prodotta dalla Procura Federale e considerato il riesame del ricorso del sig Rosario De Cento, giudica il ricorso meritevole di parziale accoglimento.- Ritiene infatti che la cifra richiesta di € 4.200 relativa ai sei mesi di attività non sia corretta considerato che il contratto sottoscritto decorre dal 1/7/2014 al 30/6/2015 e quindi per dodici mesi, per cui il sig. De Cenco ha svolto l'attività per 5 mesi, vale adire dal 01/07/2014 al 3/12/2014 data delle sue dimissioni, con un risultato di sue spettanza di € 2.920 (7.000:12x5).

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Rosario De Cento e fa obbligo alla società Asd Taormina di corrispondere allo stesso la somma di € 2.920 a saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale della stagione sportiva 2014/15 e relativo al periodo 1/7/2014 al 03/12/2014, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino alla data dell'effettivo soddisfo.-

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Domenico CARRETTA

Il sig. Andrea PENSABENE, nella sua qualità di allenatore professionista - 1^a categoria UEFA A - regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., assunto in qualità di allenatore della prima squadra della ASD PARMONVAL, partecipante al campionato di Eccellenza Regionale Sicilia, relativamente alla stagione sportiva 2014/15, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della predetta società.

Nel ricorso spiegava che con scrittura privata datata 28.07.2013, la resistente affidava la conduzione tecnica della prima squadra e si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma annua lorda di €13.065,00 per l'attività di allenamento ed addestramento, sottolineando che aveva regolarmente adempiuto le obbligazioni scaturenti dal particolare vincolo fino alla data del 08.03.2015, quando riceveva comunicazione di esonero, lamentando il mancato pagamento della somma di €6.532,50 a saldo del premio di tesseramento e concludeva chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla ASD PARMONVAL di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €6.532,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle rispettive date di maturazione fino al soddisfo.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25.01.2016, regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la società ASD PARMONVAL a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il CR Sicilia LND, su richiesta sempre del 25.01.2016, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, in pari data, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato in data 22.08.2014, fornendone copia.

La resistente, con nota del 08.02.2016 a firma del Presidente sig. Aristide TEMAJO, controdeduceva contestando il ricorso proposto, argomentando che il credito di €6.532,50 rivendicato, esattamente la metà del globale lordo, non doveva essere corrisposto.

A sostegno della propria tesi la società sosteneva che l'allenatore, in buona fede, aveva confuso l'entità del reale importo pattuito, non considerando la differenza tra importo netto ed importo lordo.

Continuava affermando che il rapporto di collaborazione era stato regolamentato, su richiesta del ricorrente per fini pensionistici, attraverso un'assunzione come lavoratore dipendente o assimilabile, con regolare emissione di busta paga mensile e, con l'ausilio di un consulente del lavoro, aveva attivato una posizione INAIL e INPS provvedendo a pagare i tributi dovuti ed inviando i relativi EMens, per un importo complessivo lordo versato pari ad €13.404,25, allegando, tra le altre, copie delle buste paga, delle reversali bancarie dei 5 bonifici effettuati, estratti conto e degli F24 per tributi pagati, fornendo, nel corpo della nota, una tabella riepilogativa in merito.

La resistente concludeva chiedendo a questo Collegio di dichiarare adempiute le obbligazioni contratte nei confronti del Sig. Andrea PENSABENE.

L'allenatore replicava con memoria del 15.02.2016 con la quale contestava le deduzioni della resistente ed evidenziava la mancata prova documentale del pagamento a saldo degli importi a lui

dovuti, affermando che a seguito del ricorso introduttivo la ASD PARMONVAL, in data 29.07.2015, effettuava un bonifico bancario di €973,00 quale importo dovuto in forza della busta paga di gennaio 2015 (riportante la somma complessiva lorda di €1.164,38).

Il ricorrente attestava che il predetto versamento risultava l'ultimo regolarmente effettuato dalla resistente malgrado quest'ultima avesse emesso buste paga anche da febbraio 2015 fino a giugno 2015, buste che riportavano tutte la dicitura "emolumento netto non corrisposto".

Asseriva, infine, che controparte non aveva assolto il proprio *onus probandi* avendo ommesso di produrre la documentazione attestante le estinzioni delle obbligazioni nascenti dal contratto intercorso tra le parti e concludeva quindi chiedendo l'integrale soddisfo dell'importo residuante pari ad €5.821,67, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La resistente riteneva di dedurre in replica con memoria del 22.02.2016 nella quale contestava quanto assunto dal ricorrente ed eccepiva il tentativo pretestuoso dello stesso di alterare a proprio favore la realtà dei fatti, ritenendo di aver provato *per tabulas* l'avvenuto versamento, direttamente ed indirettamente in nome e per conto del reclamante, di un importo maggiore di quello effettivamente contrattualizzato nell'accordo economico oggetto della vertenza, cioè €13.404,25 anziché €13.056,00.

Opponeva, inoltre, le emissioni delle buste paga da febbraio 2015 a giugno 2015 si erano rese necessarie per il versamento dei contributi previdenziali e degli EMens a copertura dei 12 mesi contributivi sollevando, infine, l'incertezza circa la somma finale domandata da parte ricorrente e concludeva, ancora una volta, chiedendo a questo Collegio di dichiarare adempiute tutte le obbligazioni contratte.

Il sig. Andrea PENSABENE riteneva di dover contestare quanto affermato dalla società con nota del 02.03.2016 ribadendo quanto già affermato nel ricorso introduttivo e nella memoria del 15.02.2016, ritenendo, in più, inammissibili ed improcedibili le memorie della resistente del 22.02.2016.

In data 17.06.2016 l'allenatore faceva pervenire una nuova memoria riepilogativa evidenziando che, a fronte di un corrispettivo lordo di €13.065,00 in suo favore, il costo complessivo per il datore di lavoro ASD PARMONVAL era pari ad €17.373,84 allegando una tabella di calcolo in merito, confermando tutto quanto già domandato in tutti i propri scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni già rassegnate e chiedeva, ancora una volta, al Collegio Arbitrale di far obbligo alla ASD PARMONVAL, di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €5821,67 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, tenuto conto delle deduzioni e memorie successive acquisite al fascicolo, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

Ad una attento e scrupoloso esame analitico dell'accordo economico intervenuto tra le parti nonché della documentazione fiscale, contributiva e previdenziale prodotta dalla resistente, emerge, che la stessa ha corrisposto al ricorrente un importo lordo inferiore rispetto al pattuito.

L'importo lordo di €13.065,00 equivale ad un corrispettivo netto di €11.876,85.

Infatti all'importo lordo totale devono essere aggiunte le festività (pari ad €460,57) e sottratte le trattenute INPS (pari ad €1.429,74), ottenendo un imponibile fiscale lordo di €12.095,83, che viene tassato con aliquota pari al 23% (IPEF lorda)

L'IRPEF lorda va ridotta a sua volta delle detrazioni pari ad €1.792,43, dando luogo ad un IRPEF netta pari ad €989,61.

All'imponibile fiscale lordo (€12.095,83) va sottratto l'IRPEF netta sopra ottenuta (€989,61)

ottenendo, quindi, l'importo netto a pagarsi al lavoratore-allenatore dipende pari ad €11.106,22 a cui va aggiunto, per legge e in proporzione, il DL-66/2014 pari ad €770,63 per un totale netto pari ad €11.876,85 a cui, infine, vanno sottratte ancora gli importi dell'addizionale comunale e dell'addizionale regionale di cui appresso.

La società, invece, ha pagato solamente la somma di €6.657,00, residuando, di conseguenza, l'importo di €5.219,85 a cui vanno sottratte, come sopra detto, l'addizionale comunale pari ad €49,87 e l'addizionale regionale pari ad €107,83.

In conclusione la resistente deve al ricorrente la somma residua netta di €5.062,15 in luogo dei €5.821,67 richiesti dal ricorrente.

Il Collegio Arbitrale

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. PARMONVAL di corrispondere al sig. Andrea PENSABENE, nella sua qualità, la somma di €5.062,15 quale saldo del premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico tra le parti intercorso, oltre ad €30,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €5.092,15, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto circa la richiesta di rivalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

(28/56)

ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 31.07.2015, il sig. Giuseppe FERAZZOLI, allenatore professionista regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., mat. 49178, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di tecnico responsabile della prima squadra della UNIONE TRIESTINA 2012 ARL, partecipante al campionato di serie D, relativamente alla stagione 2014/15.

Nel ricorso spiegava che, con accordo economico datato 29.10.2014, a firma del rapp.te legale della società, la stessa si impegnavo a corrispondere all'allenatore la somma di €25.287,56 quale premio di tesseramento annuale.

Il ricorrente, quindi, in merito al predetto accordo, lamentava il mancato pagamento della somma di €16.317,56 e concludeva chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla UNIONE TRIESTINA 2012 ARL di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €16.317,56, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 11.03.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale sempre in data 11.03.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, allegando copia dell'accordo.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre mentre il Segretario del Collegio Arbitrale, in data 21.03.2016, riceveva una PEC da parte del Curatore Fallimentare, nominato tale da parte del Tribunale di Trieste che aveva intanto dichiarato il fallimento della resistente, nella quale faceva presente che la curatela aveva ricevuto una proposta irrevocabile d'acquisto ed al fine di evitare eventuali circostanze che potessero recare pregiudizio chiedeva di differire la discussione dell'odierno ricorso.

A tutt'oggi il ricorrente non ha comunque ricevuto quanto lamentato.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società UNIONE TRIESTINA 2012 ARL di corrispondere al sig. Giuseppe FERAZZOLI, nella sua qualità, la somma di €16.317,56 quale saldo del premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico tra le parti, oltre ad €95,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €14.412,56, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 2.09.2015, l'avv. Rosario Monforte, legale dell'allenatore dilettante Alessandro FICHERA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società A.S.D. COMISO CALCIO, il pagamento di €. 1.500,00, a titolo di premio di tesseramento per ratei compresi nel periodo da ottobre a dicembre 2014, per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 28/09/2014, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritta dalle parti, la A.S.D. Comiso Calcio, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito, per la conduzione tecnica della prima squadra, stagione sportiva 2014/2015, un compenso annuo di €. 3.000,00, da pagarsi in n. 6 (sei) rate di € 500,00 cadauna, a partire dal mese di ottobre 2014 e fino al mese di marzo 2015, oltre al rimborso spese di viaggi.

Al ricorso è stata allegata copia della lettera, datata 24.12.2014, con la quale la ASD Comiso Calcio ha comunicato al Comitato Regionale Sicilia della Lnd, l'esonero dell'allenatore Fichera Alessandro dall'incarico di allenatore della prima squadra.

In data 26.04.2016, l'allenatore Alessandro Fichera, sempre per il tramite del suo legale, ha comunicato che l'importo dovutogli dalla ASD Comiso Calcio risulta pari ad € 3.000,00 e non di € 1.500,00, come erroneamente richiesto con ricorso del 15.07.2015.

La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 26.05.2016, inviata per conoscenza anche alla società Comiso Calcio, ha invitato il ricorrente Fichera Alessandro a notificare il contenuto della raccomandata del 26.04.2016, anche alla società sopra citata e a trasmettere, entro otto giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la ricevuta della avvenuta spedizione, cosa che il ricorrente ha fatto dandone comunicazione il 29.06.2016, inviando la copia della raccomandata spedita alla società con la relativa documentazione allegata.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.04.2016, ha invitato la società A.S.D. Comiso Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La sopracitata raccomandata veniva restituita al mittente da Poste Italiane.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 13.05.2016, ha chiesto al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso fra le parti, così come previsto dalla normativa federale.

Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., con fax del 17.05.2016, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società A.S.D. Comiso Calcio e l'allenatore Alessandro Fichera, per la stagione sportiva 2014/2015, è stato depositato presso i propri Uffici.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Alessandro Fichera è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente Alessandro Fichera spettano € 3.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 15,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.015,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. Comiso Calcio di corrispondere all'allenatore Alessandro Fichera la somma di €. 3.000,00, a saldo del premio di tesseramento, stagione sportiva 2014/2015, oltre ad €. 15,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.015.00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Giuseppe MARRONE / ASD CAMPODIPIETRA

(45/56)

ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Giuseppe MARRONE,in data 24 dicembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD CAMPODIPIETRA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 15.10.2015, all'allenatore di Base Uefa B Fiorentino RIVELLINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. REAL PRATA il pagamento della somma di € 1.500,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, riservandosi di produrre successivamente la documentazione relativa al rimborso spese sostenute per gli spostamenti effettuati dalla sua residenza al campo di gioco per l'intera durata dell'incarico.

Nel ricorso l'allenatore nel precisare che con accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 30.03.2015, di cui ha allegato copia, la società A.S.D. Real Prata, per l'attività di tecnico responsabile della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Molise della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 1.500,00, da pagarsi in 3 (tre) rate di € 500,00 cadauna, tutte con scadenze al 3.01.2015, 3.03.2015 e 3.04.2015, oltre al rimborso spese per viaggi.

In data 27.10.2015 e 29.10.2015, l'allenatore Rivellini Fiorentino ha riproposto a questo Collegio Arbitrale le copie dei ricorsi inviati in precedenza (15.10.2015), in considerazione che la prima raccomandata è risultata inevasa.

Il ricorrente ai ricorsi ha allegato le ricevute delle raccomandate a/r spedite sia alla società A.S.D. Real Prada che al domicilio del Presidente della stessa.

In data 2.03.2016, l'allenatore Rivellini Fiorentino ha, ancora, fatto pervenire a questo Collegio Arbitrale un nuovo ricorso con richiesta di pagamento della somma di € 2.700,00 per il premio di tesseramento della stagione sportiva 2015/2016, in forza dell'accordo, allegato in atti, sottoscritto in data 15.08.2015 con la società A.S.D. Real Prata, in cui è fissato in € 2.700,00 il premio di tesseramento da pagarsi in 3 (tre) rate di cui le prime due di € 1.000,00 cadauna, scadenti al 15.08.2015 e 15.12.2015, mentre la terza di € 700,00, scadente al 15.03.2016.

Il ricorrente al ricorso ha allegato la copia della comunicazione della presa d'atto dell'esonero con la comunicazione di restare a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 31.08.2016, ha fatto richiesta al Comitato Regionale Molise della Lnd, dell'avvenuto deposito dei contratti sottoscritti dall'allenatore Rivellini Fiorentino e la A.S.D. Real Prata.

Il Comitato Regionale Molise della Lnd ha comunicato che i contratti di cui sopra risultano presi in carico dai loro uffici.

Con raccomandata del 22.04.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società A.S.D. Real Prata a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta con raccomandata del 10.05.2016, ha contro dedotto sostenendo che la decisione dell'allontanamento e non esonero, come sostenuto dal ricorrente, è scaturita dalla presa d'atto della volontà di tutta la squadra e non della società di non continuare la stagione sportiva con il tecnico che non godeva della fiducia dei giocatori a causa di una gestione non eccelsa della parte tecnica della società.

La decisione dell'allontanamento è venuta fuori solo nel momento in cui la società ha constatato di perdere tutti i giocatori a causa del rapporto non più sereno tra le parti che ha visto il suo culmine con comportamenti tenuti dal Rivellini con condotta antisportiva durante le partite domenicali e procurando un danno di immagine alla società.

Inoltre, ha comunicato che l'allenatore dopo l'allontanamento dalla società ha continuato l'attività di allenatore con altra società, pur non comparando in distinta di gara.

Il Presidente della A.S.D. Real Prata ha allegato alle controdeduzioni la copia della lettera, datata 15.10.2015, sottoscritta dai calciatori, in cui viene riportato il rifiuto degli stessi a sostenere gli allenamenti "non riscontrando più per motivi prettamente tecnici e mai personali di proseguire l'attività sottoscrivendo una petizione che richiede l'allontanamento del tecnico sig. Rivellini Fiorentino." "Il Presidente constatando l'impossibilità di poter proseguire questa esperienza prende atto e chiede al Tecnico di addivenire ad una separazione consensuale."

L'allenatore Rivellini Fiorentino ha contro dedotto alle osservazioni della convenuta confermando in toto tutto quanto scritto nei ricorsi del 20.10.2015 e 02.03.2016, ribadendo, altresì, che per la stagione sportiva 2015/2016, non ha mai ricevuto nessuna comunicazione o convocazione scritta successiva alla lettera raccomandata spedita, in data 14.10.2015, al legale rappresentante della società convenuta dove si prendeva atto dell'avvenuto allontanamento del giorno precedente con il relativo esonero verbale dall'incarico conferitogli.

Il ricorrente ha, altresì, contestato "tutte le affermazioni false, non veritiere e pretestuose riportate nella citata lettera a firma del Presidente della società Real Prata e, fa presente, a ulteriore chiarimento di quanto già segnalatovi".

Ancora, ha comunicato che il giorno 13.10.2015 è stato impossibilitato a svolgere gli allenamenti in quanto i calciatori si rifiutarono per motivi prettamente tecnici e mai personali di proseguire l'attività. Sembra palese che la società, per sottrarsi al pagamento del dovuto, voglia far passare l'allontanamento per motivi disciplinari, mai comprovati e tantomeno mai avvenuti, con quello prettamente tecnico.

Il ricorrente ha, ancora, contestato tutte le affermazioni pretestuose e diffamatorie contenute nella missiva come fatto presente nella lettera inviata dal Presidente del Real Prata al Comitato Regionale Molise ed a codesto Collegio Arbitrale.

Infine, il ricorrente ha comunicato di essere disponibile a confronti e chiarimenti laddove il Collegio Arbitrale lo ritenesse opportuno.

Il Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene i ricorsi prodotti dall'allenatore Rivellini Fiorentino sono meritevoli di accoglimento.

Al ricorrente spettano:

- 1- € 1.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 8,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.508,00;
- 2- € 2.700,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, oltre ad € 12,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.712,00.

Il Collegio Arbitrale, inoltre, ha preso atto che il ricorrente non ha dato seguito alla presentazione di valida documentazione per vedersi riconosciuti somme di denaro per i rimborsi spese viaggi, così come preannunciato in ricorso.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Real Prata di corrispondere all'allenatore Rivellini Fiorentino la somma di € 1.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 8,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.508,00 ed € 2.700,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, oltre ad € 12,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.712,00. Il totale complessivo spettante all'allenatore Rivellini Fiorentino è pari ad € 4.220,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Salvatore CARDAMONE / ASD TERMOLI CALCIO 1920

(77/56)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 03/11/2015 l'avvocato Francesco Caruso, legale dell'allenatore di base Uefa B Salvatore Cardamone, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla ASD Termoli Calcio 1920 al pagamento di € 2.700,00 a saldo dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 2014-2015, oltre agli interessi per il ritardato pagamento, il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, spese, diritti, onorari di procedura e accessori fiscali. Il tecnico assunto in qualità di collaboratore della prima squadra, partecipante al campionato di serie D girone F, avendo svolto la propria mansione per tutta la stagione sportiva, ha ricevuto solo € 1.300,00 a mezzo assegno bancario e l'accordo economico sottoscritto tra le parti il 01/09/2014 come da copia agli atti prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 4.000,00 da pagarsi in 10 rate da € 400,00.

La società ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata AR del 08/06/2016, nulla faceva pervenire, anche perché, la suddetta raccomandata AR veniva restituita alla stessa Segreteria con la dicitura "non curato ritiro al mittente, compiuta giacenza 13/07/2016".

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti considerato che il mancato ritiro della raccomandata AR dipende esclusivamente dall'inerzia della società, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla ASD Termoli Calcio 1920 al pagamento a favore dell'allenatore Salvatore Cardamone, di € 2.700,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014-2015, oltre ad € 18,16 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 2.718,16, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Marcello CASU / ASD TERMOLI CALCIO 1920

(78/56)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 07/11/2015 l'avvocato Bruno Vellone, legale dell'allenatore di base Uefa B Marcello Casu, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla ASD Termoli Calcio 1920 al pagamento di € 10.000,00 a saldo dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 2014-2015, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il tecnico assunto in qualità di responsabile della prima squadra, partecipante al campionato di serie D girone F, dichiara che l'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 22/11/2014 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale LND, prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 10.000,00 da pagarsi in 7 rate da € 1458,50, con scadenze dal 1 dicembre 2014 al 1 giugno 2015.

Il ricorrente è stato esonerato il 25/02/2015 e malgrado gli inviti al rispetto dell'accordo sottoscritto, non c'è stato alcun adempimento da parte della Società. L'ASD Termoli Calcio 1920 ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata AR del 08/06/2016, nulla faceva pervenire, anche perché, la suddetta raccomandata AR veniva restituita alla stessa Segreteria con la dicitura "non curato ritiro al mittente, compiuta giacenza 13/07/2016".

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti considerato che il mancato ritiro della raccomandata AR dipende esclusivamente dall'inerzia della società, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla ASD Termoli Calcio 1920 al pagamento a favore dell'allenatore Marcello Casu, di € 10.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014-2015, oltre ad € 155,32 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 10.155,32. oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 9/11/2015 l'allenatore Giulio De Francesco , ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della S.S.D. Tortora partecipante al campionato di seconda categoria calabrese, nella stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 26/09/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 3.000,00 (tremila/00) da corrispondersi in tre rate di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna da erogarsi nel giorno 30 dei mesi di ottobre 2014, dicembre 2014 e aprile 2015.

Con il reclamo in esame il sig. Giulio De Francesco, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. Tortora di corrispondergli l'importo residuo di € 2.000,00 (duemila/00) avendo percepito finora complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 8/06/2016, ha invitato la S.S.D. Tortora a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale LND Calabria, su richiesta del 30/06/2016 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 5/07/2016 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 26/09/2014.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività e la S.S.D. Tortora nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento in quanto la richiesta del ricorrente è superiore ai massimali stabiliti per la categoria da lui allenata (euro 2.500,00)

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Tortora di corrispondere all'allenatore sig. Giulio De Francesco la somma residua di € 1.500,00 (millecinquecento/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 20,00 (venti/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Il Collegio decide altresì di rimettere gli atti alla Procura Federale, avendo le parti violato i massimali economici stabiliti dagli accordi L.N.D.-A.I.A.C.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA : all. Stefano FERRETTI / ASD LARIANO 1963

(80/56)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con comunicazione scritta l'Asd Lariano informa questo Collegio Arbitrale che il Consiglio Direttivo della stessa società nella seduta del 23/11/2015 decide di sollevare dall'incarico l'allenatore Sig. Stefano Ferretti a seguito di dichiarazioni a mezzo stampa e TV (allegata copia intervista del 16/11/2015) ritenute gravi, diffamatorie e lesive nei confronti della proprietà e della società stessa, oltre che elencare comportamenti ed inadempienze nello svolgimento del suo incarico di allenatore per le quali la società provvedeva ad inoltrare un telegramma di primo richiamo in data 17/10/2015 e successivamente in data 24/11/2015 telegramma di esonero.

Con raccomandata del 8 giugno 2016, regolarmente recapitata, seppur con indirizzo discordante da quello di residenza, e successivamente in data 13/6/2016 con una ulteriore raccomandata con indirizzo preciso e tuttavia non ritirata per compiuta giacenza, il Segretario del Collegio Arbitrale invitava il sig. Stefano Ferretti a presentare, qualora lo ritenesse opportuno le proprie controdeduzioni al ricorso(solo comunicazione)e la società Asd Lariano ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazioni.

Con ricorso datato 03/07/2016, l'allenatore professionista di 1' Categoria, iscritto nei ruoli del S.T.F. della FIGC cod.44319, Stefano Ferretti, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di avere prestato la propria attività di allenatore della Prima Squadra della Società ASD Lariano 1963, partecipante al Campionato di Eccellenza, girone B del Comitato Regionale Lazio, nella stagione sportiva 2015/16.

Nel ricorso si precisa che con scrittura privata redatta in 04/09/2015, a firma del legale rappresentante, la Società Asd Lariano 1963 si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale pari ad € 15.600,00 (quindicimilaseicento) da erogarsi in dieci rate mensili di uguale importo .

Premesso quanto sopra il ricorrente dichiara di avere percepito dall'Asd Lariano la somma di € 3.000,00, pertanto lamenta il mancato pagamento della restante complessiva somma di € 12.600, quale premio di tesseramento, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Comunica di essere stato esonerato in data 24/11/2015 e di avere informato la Società, con raccomandata datata 28/11/2015, di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva 2015/16.

Con raccomandata del 30/06/2016 il Segretario di questo Collegio Arbitrale, chiedeva al Comitato Regionale Lazio. L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, di seguito lo stesso Comitato comunicava a questo Collegio Arbitrale che era stato depositato presso i loro uffici in data 05/09/2015.

Esaminata la documentazione pervenuta giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Premesso che giudicare ogni eventuale controversia di natura tecnica fra una società ed il proprio allenatore non compete a questo Collegio Arbitrale, bensì agli altri Organi predisposti quali il Settore Tecnico Federale e Organi di Giustizia Sportiva, il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Stefano Ferretti e dichiara l'obbligo della società Asd Lariano di corrispondere allo stesso la somma di 12.600 a saldo residuo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione 2015/16 e di € 130 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 12.730, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Come da costante orientamento di questo Collegio nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni del'art.94 ter comma13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Il sig. Filippo LA FACE, nella sua qualità di allenatore di base – UEFA B – regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. cod. 27549, in data 24.11.2015, anche tramite il proprio Legale, Avv. Salvatore ROMEO, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della A.P.D. BRANCALEONE, partecipante al campionato di Eccellenza calabrese relativamente alla stagione sportiva 2014/15.

Nel ricorso spiegava di essere stato assunto in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della A.P.D. BRANCALEONE e che, con scrittura privata del 12.09.2014, la società si impegnavo a corrispondere all'allenatore la somma complessiva di €7.500,00 quale premio di tesseramento, oltre il rimborso spese limitato all'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato il numero dei chilometri tra la residenza dell'allenatore e il campo di gioco calcolato in complessivi €3.110,40.

Assumevo, infine, che nulla aveva percepito dalla resistente e concludevo, pertanto, chiedendo il pagamento di €7.500,00 quale premio di tesseramento ed €3.110,40 quale indennità chilometrica detagliata, per complessivi €10.610,00, oltre agli interessi di mora.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 08.06.2016 regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la società A.P.D. BRANCALEONE a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il CR Calabria LND, su richiesta del 30.06.2016, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, in data 05.07.2016 trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato in data 13.09.2014, allegandone copia.

La resistente, con nota del 20.06.2016, a firma del legale rapp.te della società sig. Carlo GALLETTA, controdeduceva confermando l'accordo economico del 12.09.2014 ma contestava fermamente sia la richiesta del premio di tesseramento che dell'indennità chilometrica, eccependo che l'allenatore era stato parzialmente soddisfatto in merito al premio avendo versato allo stesso complessivi €3.600,00 con n. 3 assegni di €1.200,00 ciascuno (datati 10.10.2014, 10.11.2014, 10.12.2014), allegati in copia, confermandosi morosa, in merito al premio di tesseramento, per la somma residuante pari ad €3.900,00.

In relazione all'importo richiesto a titolo di indennità chilometrica offriva un diverso calcolo, in particolar modo per un numero minore di allenamenti, affermando che al ricorrente spettava una somma ridotta, pari ad €2.265,00 di cui 1.000,00 versati in acconto con assegno del 23.12.2014 anch'esso allegato).

L'allenatore con nota del 04.06.2016 replicava sostenendo che, in merito al rimborso spese, il calcolo dallo stesso indicato nel ricorso, per quanto atteneva al numero delle settimane, era giusto se non addirittura maggiore, ma che, per quanto atteneva le assenze per motivi strettamente personali, le stesse non erano quantificabili sottolineando che nessuna contestazione era stata mai sollevata dalla società.

Affermava inoltre che anche se squalificato si è sempre recato a tutte le gare della squadra.

In merito alle circostanze relative agli assegni con i quali la società sosteneva di aver saldato in parte il premio di tesseramento oggetto del ricorso il ricorrente contestava quanto asserito da controparte eccependo di aver svolto l'incarico di allenatore della prima squadra della A.P.D. BRANCALEONE anche per la stagione 2013/14 (come da accordo economico che allegava) per la quale non aveva ricevuto alcuna remunerazione e detti assegni erano stati corrisposti dalla resistente a pagamento del debito pregresso e a riprova offriva in produzione estratti del proprio conto corrente dal luglio 2013 al

giugno 2014 nei quali non risultavano accreditati effettuati dalla società a pagamento del premio di tesseramento per la stagione 2013/14.

Concludeva insistendo nella richiesta a questo Collegio di far obbligo alla resistente a versare in suo favore €7.500,00 quale premio di tesseramento ed €3.110,40 quale indennità chilometrica, per complessivi €10.610,00, oltre agli interessi di mora, chiedendo, all'esito del procedimento arbitrale, l'invio del fascicolo alla Procura Federale al fine di procedere nei confronti della società per la violazione dell'art. 1bis del CGS o altra fattispecie ravvisabile.

La società, a sua volta, replicava con memoria del 16.07.2016 ribadendo quanto già nella nota del 20.06.2016 in merito al rimborso spese evidenziando che l'allenatore, pur puntualizzando come non quantificabili, ammetteva indirettamente le assenze dovute a motivi strettamente personali.

In merito al premio di tesseramento richiesto e lamentato dal tecnico con ricorso a questo Collegio, per la stagione 2014/15, confermava che lo stesso era stato in parte saldato con gli assegni offerti in produzione in copia con la memoria del 20.06.2016, eccependo che laddove l'allenatore avesse avuto dei crediti relativi alla stagione 2013/14 avrebbe sicuramente interessato il Collegio Arbitrale, cosa non avvenuta a riprova che il premio di tesseramento per quella stagione era stato completamente corrisposto.

Concludeva associandosi alla richiesta del ricorrente, all'esito del procedimento arbitrale, circa l'invio del fascicolo alla Procura Federale al fine di procedere nei confronti del ricorrente per la violazione dell'art. 1bis del CGS o altra fattispecie ravvisabile, ribadendo la disponibilità a saldare il credito vantato dall'allenatore nella misura indicata nei precedenti scritti difensivi.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, tenuto conto anche delle controdeduzioni e le repliche acquisite al fascicolo, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso.

Il Collegio ritiene di tener conto di quanto impugnato dalla Società resistente nelle sue controdeduzioni sia in merito al premio di tesseramento che quanto attiene al rimborso spese calcolato tenendo conto delle assenze dell'allenatore, circostanza non contestata dal ricorrente, ma considerando la presenza, seppur in tribuna, del tecnico durante le gare.

La documentazione prodotta dalla resistente, inoltre, offre prova del relativo pagamento parziale del premio di tesseramento dovuto al ricorrente in virtù dell'accordo economico prodotto in merito alla stagione 2014/15.

Pertanto, di conseguenza, si ritiene di riformulare il calcolo del rimborso spese considerando n. 4 allenamenti per n. 26 settimane oltre le 30 gare della squadra.

Quindi al ricorrente spettano €3.900,00 quale saldo del premio di tesseramento ed €1.572,80 a saldo del rimborso spese così come riformulato.

Il Collegio

PQM

accoglie parzialmente il ricorso e, riformulato il calcolo come sopra spiegato, dichiara l'obbligo della società A.P.D. BRANCALEONE di corrispondere al sig. Filippo LA FACE, nella sua qualità, la somma di €3.900,00 quale saldo del premio di tesseramento, in virtù dell'accordo economico intercorso tra le parti oggetto della vertenza, ed €1.572,80 quale saldo del rimborso spese per l'indennità chilometrica, oltre ad €28,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di €5.500,80, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Vista la richiesta congiunta delle parti, si rimette il fascicolo alla Procura Federale al fine di procedere per la eventuale violazione dell'art. 1bis del CGS o altra fattispecie ravvisabile, il Collegio accoglie la richiesta ed invia il fascicolo alla Procura Federale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso spedito a mezzo raccomandata A/R in data 26 novembre 2015 l'allenatore di base Gaetano Giuseppe Antonio Bellia, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 114377, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della società C.C. S. Gregorio A.S.D., partecipante al Campionato di Promozione presso il C.R. Sicilia della L.N.D. nella Stagione Sportiva 2014/2015 a far data dal 19 dicembre 2014 e fino al 30 maggio 2015.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 19 dicembre 2014 (allegato al ricorso) la C.C. S. Gregorio A.S.D. si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 2.000,00 da pagarsi in un'unica soluzione.

Nel ricorso in esame il Signor Bellia ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla C.C. S. Gregorio A.S.D. di corrispondergli l'importo di € 2.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, il tutto oltre interessi legali ed oltre al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata dell'8 giugno 2016 (tornata al mittente), invitava la C.C. S. Gregorio A.S.D. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato (la stessa risulta aver cessato tutte le attività).

Il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 5 luglio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Gaetano Giuseppe Antonio Bellia ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della C.C. S. Gregorio A.S.D. partecipante al Campionato di Promozione presso il C.R. Sicilia della L.N.D. nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 19 dicembre 2014 e fino al 30 maggio 2015 e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento,

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Gaetano Giuseppe Antonio Bellia e fa obbligo alla società C.C. S. Gregorio A.S.D. di corrispondere allo stesso la somma di € 2.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, oltre € 10,00 per interessi equitativamente calcolati.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Walter ZILIANI / ASD DOMUS CHIA Calcio a Cinque

(83/56)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Walter ZILIANI,in data 27 novembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD DOMUS CHIA Calcio a Cinque di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Tiberio PILLON / ACD JESOLO

(84/56)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 01/12/2015 l'allenatore di base Tiberio Pillon, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla ACD Jesolo al pagamento di € 1.800,00 a saldo dell'accordo tipo sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 2014-2015, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il tecnico assunto in qualità di allenatore della prima squadra, partecipante al campionato di 1^a Cat. fa presente che nonostante i continui solleciti la società non intende rispettare l'accordo economico sottoscritto il 03/09/2014 e regolarmente depositato presso il C.R. Veneto il 11/09/2014, che prevedeva un premio di tesseramento di € 5.600,00 da pagarsi in otto rate da € 700,00 al mese a partire da settembre 2014. L'allenatore nel mese di marzo 2015 ha rassegnato le proprie dimissioni e sino ad allora la società gli ha versato regolarmente i mesi di settembre e ottobre 2014, mentre per novembre e dicembre 2014 € 1.000,00. La ACD Jesolo ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata AR del 08/06/2016 a fornire le proprie controdeduzioni, nulla faceva pervenire.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti considerato che il premio di tesseramento nell'accordo tipo sottoscritto tra le parti supera il massimale previsto negli accordi LND e AIAC che per la stagione sportiva 2014/15 per il campionato di 1^a Cat. era di € 5.000,00 e che la ACD Jesolo nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla ACD Jesolo al pagamento a favore dell'allenatore Tiberio Pillon, di 1.200,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014-2015, oltre ad € 7.20 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 1.217,20, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

Il Collegio decide di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nell'accordo tipo un premio di tesseramento superiore al massimale previsto negli accordi LND e AIAC.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA : all. Vincenzo MONACO / ASD GINNASTICA e CALCIO SORA

(85/56)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con ricorso datato 26 Novembre 2015, l'allenatore di Base, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, Vincenzo MONACO rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Calabrese, nominato difensore di fiducia per il presente procedimento in virtù di procura in calce alla presente, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di avere prestato la propria attività di allenatore in seconda della Prima Squadra della ASD GINNASTICA E CALCIO SORA partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti- Dipartimento Interregionale, nella stagione sportiva 2014/15 .

Nel ricorso si precisa che con scrittura privata redatta in 23/07/2014, a firma del legale rappresentante, la Società Asd Ginnastica e Calcio Sora si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale pari ad € 10.000,00 (diecimila) da erogarsi in dieci rate di € 1000 cadauna e scadenti il 15 di ogni mese a partire da Settembre 2014 e sino Giugno 2015 .-

Premesso quanto sopra il ricorrente lamenta il mancato pagamento della somma di € 10.000 quale premio di tesseramento, oltre agli interessi di mora .

Con raccomandata del 08/06/2014, il Segretario del Collegio, invita la Asd Ginnastica e Calcio Sora a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Vincenzo Monaco ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazioni.

Con raccomandata del 30/06/2016 il Segretario di questo Collegio Arbitrale, chiedeva al Dipartimento Interregionale L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito dell' accordo economico intercorso tra le parti, di seguito lo stesso Dipartimento comunicava a questo Collegio che l'accordo economico non era stato depositato presso i loro uffici. Esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Asd Ginnastica e Calcio Sora nulla ha ritenuto di contro dedurre, il Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Vincenzo Monaco e dichiara l'obbligo della società Asd Ginnastica e Calcio Sora di corrispondere allo stesso la somma di 10.000,00 (diecimila) a saldo del premio di tesseramento annuale per la stagione 2014/15 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 80 per un totale complessivo di € 10.080 (diecimila-ottanta). L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni del'art.94 ter comma13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Andrea PICCARRETA / ASD CASTIADAS

(86/56)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Andrea PICCARRETA,in data 18 dicembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD CASTIADAS di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Con un primo ricorso del 21.12.2015, il sig. Giuseppe GERALDI, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. matricola n. 22793, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato tesserato in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della F.C.D. RAFFADALI, partecipante al campionato di Eccellenza, Comitato Regionale Sicilia, relativamente alla stagione 2015/16.

Nel ricorso spiegava che, con scrittura privata del 29.08.2015 a firma del legale rapp.te della predetta società, sig. Giacomo LO MASCOLO, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore, quale premio di tesseramento annuale, €9.000,00, in ragione di €1.125,00 mensili, allegando la copia dell'accordo economico, evidenziando che nel corso del rapporto veniva esonerato in data 12.10.2015, mettendo comunque a disposizione della società le proprie energie lavorative con comunicazione del 24.10.2015 anch'essa allegata.

Il ricorrente precisava che, alla data del ricorso, la resistente nulla aveva versato e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla F.C.D. RAFFADALI di provvedere al pagamento in suo favore della mensilità maturate, precisamente settembre, ottobre e novembre 2015, per la somma complessiva di €3.375,00, più interessi di mora, oltre il dovuto rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del ricorrente ed il campo di gioco, dettagliatamente specificato e calcolato in complessivi €810,00.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 08.06.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

La resistente, in data 17.06.2016, in persona del Presidente LO MASCOLO, controdeduceva esponendo che il tecnico aveva sottoscritto l'accordo economico sopra descritto ma che successivamente il ricorrente convocava gli allenamenti alle ore 14, orario a suo dire proprio consono, con esclusione del giovedì in quanto il tecnico era impegnato nella propria scuola calcio a Sciacca.

La società affermava che, dopo un primo tentativo di chiarimento, le parti avevano trovato un accordo per il quale la F.C.D. RAFFADALI era disposta a riconoscere l'operato del tecnico per una somma pari ad €3.000,00 a fronte della presentazione delle sue dimissioni, ma tale accordo non fu mai sottoscritto per alcune pretese ulteriori da parte dell'allenatore.

Il CR Sicilia LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 30.06.2016, trasmetteva comunicazione di risposta del 05.07.2016 in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, fornendo copia dello stesso.

Nelle more il sig. Giuseppe GERALDI, in data 14.06.2016, non avendo ottenuto alcun versamento, presentava nuovo ricorso a questo Collegio privo di sottoscrizione reiterando tutto quanto già domandato nel ricorso del 21.12.2015 e, maturate le mensilità residue da dicembre 2015 ad aprile 2016, concludeva chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla F.C.D. RAFFADALI di provvedere al pagamento in suo favore della somma complessiva di €9.000,00, più interessi di

mora, oltre il dovuto rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del ricorrente ed il campo di gioco, dettagliatamente specificato e calcolato in complessivi €810,00.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, tenuto conto delle memorie delle parti, ritiene la domanda azionata con il ricorso del 21.12.2015 meritevole di accoglimento.

La documentazione prodotta dal ricorrente offre ampio riscontro della domanda azionata con il primo ricorso, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta relativa alle mensilità da settembre 2015 a novembre 2015, mentre la società nella propria memoria non nega l'esistenza dell'accordo né prova eventuali pagamenti avvenuti nei confronti del tecnico, lamentando problematiche relative agli allenamenti ma non offrendo traccia di contestazione a riguardo risalenti all'epoca dei fatti.

Il secondo ricorso presentato dal tecnico in data 14.06.2016, al fine di ottenere le altre mensilità maturate da dicembre 2015 ad aprile 2016 è inammissibile perché privo di sottoscrizione e per il quale il ricorrente, se ritiene opportuno, potrà nuovamente adire questo Collegio nei modi e nei termini previsti negli accordi tra LND e A.I.A.C.

Pertanto il Collegio Arbitrale

PQM

Accoglie parzialmente la domanda azionata e specificatamente accoglie il ricorso del 21.12.2015 e dichiara l'obbligo della società F.C.D. RAFFADALI di corrispondere al sig. Giuseppe GERALDI, nella sua qualità, la somma di €3.375,00 quale premio di tesseramento ed €810,00 a titolo di rimborso spese, il tutto in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad €16,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €4.201,00, somma maggiorata, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 23.12.2015, all'allenatore professionista Uefa A Pasquale LOGARZO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA il pagamento della somma di € 8.333,33, relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2015, dovute per la stagione sportiva 2015/2016, oltre interessi di mora.

Con lo stesso ricorso il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento della somma di € 6.500,00, oltre interessi di maturati e maturandi, quale saldo per la stagione sportiva 2014/2015, avendo svolto l'attività di allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. Gelbison Valle della Lucania.

Il ricorrente nel precisare che con accordo economico, avente decorrenza dal 3.08.2015, quale responsabile della prima squadra della A.S.D. Gelbison Valle della Lucania, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, per la stagione sportiva 2015/2016, la stessa si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 25.000,00, da pagarsi in 9 (nove) rate mensili di uguale importo, tutte scadenti alla fine di ogni mese.

Il ricorrente ha comunicato, inoltre, di essere stato esonerato verbalmente, in data 17.11.2015, e che nonostante i solleciti rivolti alla società il provvedimento scritto non gli è stato ancora notificato.

Il ricorrente ha, ancora, allegato la copia dell'accordo economico, avente la decorrenza 1.09.2014, con il quale la A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, gli ha affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra, stagione sportiva 2014/2015, con un compenso annuo di € 18.000,00, da pagarsi in numero massimo di dieci rate di pari importo.

Con raccomandata del 29.03.2016, il ricorrente ha inviato a questo Collegio Arbitrale la copia della lettera sottoscritta dal Presidente della A.S.D. Gelbison Valle della Lucania con la quale ha formalizzato l'esonero.

Il ricorrente, con raccomandate del 12.02.2016, del 4.03.2016, del 6.04.2016 e del 2.05.2016, ha proposto altrettanti ricorsi a questo Collegio Arbitrale perché gli venissero riconosciuti i ratei di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016, ognuno per € 2.777,77, per un totale di € 11.111,08, oltre interessi di mora, a saldo del suo credito per la stagione sportiva 2015/2016, con l'ingiunzione di pagamento alla A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che i contratti sottoscritti dalle parti in questione, relativamente alle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, sono stati depositati.

Con raccomandata dell'8.06.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La società nulla ha ritenuto di contro dedurre

In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che i ricorsi proposti dall'allenatore Pasquale Logarzo sono meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 6.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 27,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.527,00, mentre spettano € 19.444,41, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, oltre ad € 81,00 per interessi, per un totale di € 19.525,41.

Il totale complessivo dovuto per le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016 dalla A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania al ricorrente allenatore Pasquale Logarzo è pari ad € 26.052,41.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie i ricorsi e dichiara l'obbligo della A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania di corrispondere all'allenatore Pasquale Logarzo la somma di € 6.500,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 27,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.527,00, mentre spettano € 19.444,41 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, oltre ad € 81,00, per un totale di € 19.525,41.

Il totale complessivo dovuto per le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016 dalla A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania al ricorrente allenatore Pasquale Logarzo è pari ad € 26.052,41.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF del C G S.

(89/56)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 5 gennaio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in pari data, l'allenatore dilettante 3^a Categoria Antonio Santino Aceto, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra A.C.D. Città di Amantea 1927, partecipante al Campionato di Promozione Girone A presso il C.R. Calabria della L.N.D., a far data dal 5 settembre 2014 e fino al 30 giugno 2015, con la previsione di n. 4 allenamenti settimanali.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 20 settembre 2014 (allegato al ricorso) la A.C.D. Città di Amantea 1927 si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 8.000,00 da pagarsi in numero 8 rate mensili di pari importo (€ 1.000,00 ciascuna), nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Il Signor Aceto precisava che la società gli aveva corrisposto unicamente € 1.000,00 a titolo di prima rata del premio di tesseramento pattuito, e di non aver percepito alcuna somma a titolo di rimborso spese chilometriche.

Nel ricorso in esame il Signor Aceto ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.C.D. Città di Amantea 1927 di corrispondergli l'importo di € 7.000,00 a titolo di residuo di premio di tesseramento annuale pattuito, oltre interessi legali e risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, ed oltre alla somma di € 5.064,00 a titolo di rimborso spese chilometriche come da allegato prospetto di calcolo, e così per complessivi € 12.064,00.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata dell'8 giugno 2016, non ritirata dalla società e quindi tornata al mittente per compiuta giacenza, invitava la A.C.D. Città di Amantea 1927 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Comitato Regionale Calabria L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 5 luglio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato in data 20 settembre 2014.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Antonio Santino Aceto ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.C.D. Città di Amantea 1927 partecipante al Campionato di Promozione Girone A presso il C.R. Calabria della L.N.D. nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 5 settembre 2014 e fino al 30 giugno 2015 e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso parzialmente fondato e meritevole di parziale accoglimento, in quanto non può essere riconosciuto l'importo richiesto a titolo di rimborso spese chilometriche per il mese di agosto 2014 (12 viaggi per un totale di 1.248 chilometri) in quanto l'accordo prodotto dall'allenatore prevedeva la decorrenza della collaborazione a partire solo dal 5 settembre 2014, e l'allenatore non ha fornito prova di aver svolto attività in favore della società prima della suddetta data,

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Antonio Santino Aceto e fa obbligo alla società A.C.D. Città di Amantea 1927 di corrispondere allo stesso la somma di € 7.000,00 a titolo di residuo di premio di tesseramento annuale pattuito, nonché la somma di €

4.674,80 a titolo di rimborso spese chilometriche, e così per un totale complessivo di € 11.674,80 oltre € 50,00 per interessi equitativamente calcolati.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

(90/56)

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Con ricorso del 11.01.2016, il sig. Sergio Ariel ZANETTI, allenatore professionista UEFA PRO, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., mat. 105618, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di tecnico responsabile della prima squadra della SOCIETA CALCIO LECCO 1912 SRL, partecipante al campionato di serie D, relativamente alla stagione 2015/16.

Nel ricorso spiegava che, con scrittura privata datata 30.07.2015, a firma del rapp.te legale della società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di €10.328,00 relativamente alle rate scadute di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015, quale premio di tesseramento annuale, ciascuna di €2.582,00.

Il ricorrente lamentava di non aver percepito alcuna somma a tale titolo dalla resistente in merito alle predette mensilità maturate e scadute e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla SOCIETA CALCIO LECCO 1912 SRL di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €10.328,00, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 08.06.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 30.06.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, allegando copia dell'accordo.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società SOCIETA CALCIO LECCO 1912 SRL di corrispondere al sig. Sergio Ariel ZANETTI, nella sua qualità, la somma di €10.328,00 quale premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, relativamente alle rate scadute e maturate, oltre ad €47,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €10.375,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 15/01/2016, l'avv. Annalisa Roseti, legale dell'allenatore di Base Uefa B Antonio ALTAMURA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE, il pagamento di €. 1.800,00, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2015/2016, a saldo dei ratei di novembre 2015 (€200.00) ed € 1.600,00 per i ratei di dicembre 2015 e gennaio 2016, oltre ad € 648,80 a titolo di rimborso spese kilomeriche, per un totale generale di € 2.446,80, oltre interessi dal di del dovuto e sino al soddisfo, con vittoria di spese e diritti ed onorari del giudizio.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 8/10/2015, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritta dalle parti, la A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia della Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito per la conduzione tecnica della prima squadra, stagione sportiva 2015/2016, un compenso annuo di €. 6.000,00, da pagarsi in n. 7 (sette) rate di cui le prime sei (novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile) di € 800,00 e la settima (maggio) di € 1.200,00.

Al ricorso è stata allegata la cartina "Michelin" indicante la distanza tra le località Pulsano, residenza dell'allenatore, e Grottaglie, sede della società.

Con ricorso dell'8.02.2016, l'allenatore Altamura Antonio, sempre per il tramite del suo legale, ha fatto pervenire ulteriore ricorso per vedersi riconosciuto il rateo del mese di febbraio pari ad € 800,00, oltre interessi dal di del dovuto e sino al soddisfo, con vittoria di spese e diritti ed onorari del giudizio.

Con ricorso del 19.04.2016, l'allenatore Altamura Antonio, ha fatto pervenire ulteriore ricorso per vedersi riconosciuto i ratei dei mesi di marzo ed aprile 2016 ammontanti ad € 1.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'8.06.2016, ha invitato la società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie nulla ha ritenuto di contro dedurre.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 30.06.2016, ha chiesto al Comitato Regionale Puglia della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso fra le parti, così come previsto dalla normativa federale.

Il Comitato Regionale Puglia della L.N.D., con fax del 2.09.2016, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie e l'allenatore Antonio Altamura, per la stagione sportiva 2015/2016, è stato depositato presso i propri Uffici, in data 15.10.2015.

Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che i ricorsi prodotti dall'allenatore Antonio Altamura siano meritevoli di accoglimento.

Al ricorrente Antonio Altamura spettano € 4.200,00, a saldo dei ratei di novembre 2015, (€ 200,00), dicembre 2015 e gennaio 2016, (€ 1.600,00), febbraio 2016, (€ 800,00), marzo- aprile 2016, (€ 1.600,00), per premio tesseramento, stagione sportiva 2015/2016, per un totale di € 4.200,00 oltre ad ed € 646,80 per spese di viaggio debitamente documentate, per un totale di € 4.846,80.

Al sopracitato importo vanno aggiunti € 20.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.866,80.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie i ricorsi e dichiara l'obbligo della Società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di corrispondere all'allenatore Antonio Altamura la somma di €. 4.200,00, a saldo dei ratei di novembre 2015 (€200,00), dicembre 2015, gennaio, febbraio. Marzo e aprile 2016 premio di tesseramento, stagione sportiva 2015/2016, pari ad € 4.200,00 ed € 646,80 per spese di viaggi, oltre ad €. 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 4.866,80.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Nulla è dovuto per vittoria di spese e diritti ed onorari del giudizio per consolidato orientamento di questo Collegio Arbitrale.

Per il riconoscimento del rateo relativo al mese di maggio 2016, il ricorrente potrà produrre, qualora ritenuto opportuno, ulteriore ricorso.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF del C.G.S.-

VERTENZA: all. Gaetano CILIBERTI / SSD BATTIPAGLIESE srl

(92/56)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 9 gennaio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 19 gennaio 2016, l'allenatore di base Gaetano Ciliberti, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, con l'assistenza del proprio difensore Avv. Giovanni Calabrese, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore dei portieri delle squadre minori della S.S. D. Battipagliese S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie D nella Stagione Sportiva 2014/2015 a far data dal 30 agosto 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo (allegato al ricorso) la S.S. D. Battipagliese S.r.l. si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 2.500,00 da pagarsi in 10 rate di pari importo (€ 250,00 ciascuna), nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Nel ricorso in esame il Signor Ciliberti ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S. D. Battipagliese S.r.l. di corrispondergli l'importo di € 2.500,00 a titolo di premio di tesseramento pattuito oltre interessi di mora.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata dell'8 giugno 2016 non ricevuta dalla Società in quanto la stessa è risultata essere irreperibile al 13 giugno 2016 (come da documentazione postale in atti), invitava la S.S. D. Battipagliese S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine assegnato e la stessa risulta altresì aver cessato tutte le attività.

Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 5 luglio 2016 comunicava che nessun contratto intercorso tra le parti era stato depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Gaetano Ciliberti ha svolto la sua attività di allenatore dei portieri delle squadre minori della S.S. D. Battipagliese S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie D nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 30 agosto 2014 e fino al 30 giugno 2015, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento,

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Gaetano Ciliberti e fa obbligo alla società S.S. D. Battipagliese S.r.l. di corrispondere allo stesso la somma di € 2.500,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, oltre interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 25,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Gianfranco ROSSI / SSD BATTIPAGLIESE srl

(93/56)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 10 gennaio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 19 gennaio 2016, l'allenatore dilettante, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, con l'assistenza del proprio difensore Avv. Giovanni Calabrese, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore dei portieri della prima squadra della S.S. D. Battipagliese S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie D nella Stagione Sportiva 2014/2015 a far data dal 20 settembre 2014 e sino al 30 giugno 2015 atteso che l'esonero comunicato verbalmente all'allenatore in data 27 ottobre 2014 veniva successivamente revocato.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo (allegato al ricorso) la S.S. D. Battipagliese S.r.l. si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 3.000,00 da pagarsi in 10 rate di pari importo (€ 300,00 ciascuna).

Nel ricorso in esame il Signor Rossi ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S. D. Battipagliese S.r.l. di corrispondergli l'importo di € 3.000,00 a titolo di premio di tesseramento pattuito oltre interessi di mora.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata dell'8 giugno 2016 non ricevuta dalla Società in quanto la stessa è risultata essere irreperibile al 13 giugno 2016 (come da documentazione postale in atti), invitava la S.S. D. Battipagliese S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine assegnato e la stessa risulta altresì aver cessato tutte le attività.

Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 5 luglio 2016 comunicava che nessun contratto intercorso tra le parti era stato depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Gianfranco Rossi ha svolto la sua attività di allenatore dei portieri della prima squadra della S.S. D. Battipagliese S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie D nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 20 settembre 2014 e fino al 30 giugno 2015, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento,

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Gianfranco Rossi e fa obbligo alla società S.S. D. Battipagliese S.r.l. di corrispondere allo stesso la somma di € 3.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, oltre interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 30,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 10 gennaio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 19 gennaio 2016, l'allenatore di base, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, con l'assistenza del proprio difensore Avv. Giovanni Calabrese, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore di squadre minori – Allievi Regionali – della S.S. D. Battipagliese S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie D nella Stagione Sportiva 2014/2015 a far data dal 1° agosto 2014 e sino al 30 giugno 2015.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo (allegato al ricorso) la S.S. D. Battipagliese S.r.l. si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 3.000,00 da pagarsi in 10 rate di pari importo (€ 300,00 ciascuna), nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Nel ricorso in esame il Signor Adesso ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S. D. Battipagliese S.r.l. di corrispondergli l'importo di € 3.000,00 a titolo di premio di tesseramento pattuito oltre interessi di mora.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata dell'8 giugno 2016 non ricevuta dalla Società in quanto la stessa è risultata essere irreperibile al 13 giugno 2016 (come da documentazione postale in atti), invitava la S.S. D. Battipagliese S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine assegnato e la stessa risulta altresì aver cessato tutte le attività.

Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 5 luglio 2016 comunicava che nessun contratto intercorso tra le parti era stato depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Aniello Adesso ha svolto la sua attività di allenatore di Squadre Minori – Allievi Regionali – della S.S. D. Battipagliese S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie D nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 1° agosto 2014 e fino al 30 giugno 2015, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso parzialmente fondato e meritevole di parziale accoglimento,

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Aniello Adesso e fa obbligo alla società S.S. D. Battipagliese S.r.l. di corrispondere allo stesso la somma di € 2.500,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, oltre interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 15,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla L.N.D. e dall'A.I.A.C., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 20/01/2016 l'allenatore Fabrizio PARIS regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC, assunto il 04/02/2015 per la stagione 2014/2015 in qualità di allenatore della 1^ squadra della SSD COLLEFERRO CALCIO partecipante al campionato di Eccellenza 2014/2015 ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della Società il pagamento della somma di € 1500 a saldo delle sue spettanze oltre gli interessi di mora. Nel ricorso l'allenatore Fabrizio PARIS precisa che con scrittura privata redatta il 4-2-2015, a firma del rappresentante della squadra Talone Americo, la società SSD COLLEFERRO CALCIO si impegnavano a corrispondere all'allenatore Fabrizio PARIS la somma di € 6000 quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014-2015 da corrispondere in 4 rate mensili di € 1500 cadauna da pagarsi dal mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2015. L'allenatore dichiara di avere ricevuto solo la somma di €4500 mentre la rata di giugno 2015 non è stata pagata, pertanto oltre i restanti €1500 quale saldo del premio di tesseramento chiede gli interessi di mora.

Asserisce inoltre che l'accordo stipulato con la Società il 4-02-2015 è stato regolarmente depositato il 05/02/2015 come da nota C.R. LAZIO L.N.D. Il giorno 8 giugno 2016 invitata da questo Collegio Arbitrale con raccomandata A/R la società SSD COLLEFERRO CALCIO nulla ha ritenuto di controdedurre.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Fabrizio PARIS e fa obbligo alla SSD COLLEFERRO CALCIO di pagargli la somma di € 1500 oltre Euro 15 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 1515. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA : all. Alessio SFERRAZZA / USD ARAGONA

(96/56)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con il ricorso datato 20 Gennaio 2016, l'allenatore dilettante Alessio Sferrazza, iscritto nei ruoli del S.T.F della F.I.G.C, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di avere prestato la propria attività di allenatore della Prima Squadra della società Usd Aragona, partecipante al Campionato di Promozione girone D del Comitato Regionale Sicilia, nella stagione sportiva 2015/16.

Nel ricorso il tecnico precisa che con regolare scrittura privata redatta in data 28/08/2015, a firma del legale rappresentante, la società Usd Aragona si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale pari ad € 7.000,00(settemila) da corrispondere nelle seguenti scadenze - € 1.500 al 30/10/2015, € 2.000 al 31/12/2015, € 1.500 al 31/03/2016 ed € 2000 al 30/06/2016 .

Premesso quanto sopra il sig. Sferrazza con il presente reclamo lamenta il mancato pagamento di € 2.050 (duemilacinquanta) relativi al parziale completamento della rata scaduta il 30/10/2015 e della totalità della rata scaduta il 31/12/2015, lamenta altresì il pagamento di cui al punto 2b, riguardante i rimborsi spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica (1/5 del costo del carburante) pari ad € 2.745,60, come da dettagliata tabella e certificazione chilometrica allegate al ricorso, il tutto oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Con raccomandata del 08/06/2014, il Segretario del Collegio, invita la società Usd Aragona a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Alessio Sferrazza ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazioni.

Con raccomandata del 30/06/2016 il Segretario di questo Collegio Arbitrale, chiedeva al Comitato Regionale Sicilia di confermare o meno l'avvenuto deposito dell' accordo economico intercorso tra le parti, di seguito lo stesso Comitato comunicava a questo Collegio Arbitrale che era stato depositato presso i loro uffici in data 18/09/2015.

Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società Usd Aragona nulla ha ritenuto di contro dedurre, il Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Alessio Sferrazza e dichiara l'obbligo della società Usd Aragona di corrispondere allo stesso la somma di 2.050 relative al residuo delle rate scadute il 30/10 e 31/12/2015, di € 20 per interessi equitativamente determinati, e di € 2.745,60 a titolo di rimborso spese, per un totale complessivo di € 4.815,60 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Come da costante orientamento di questo Collegio nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni del'art.94 ter comma13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con un primo ricorso datato 15 Gennaio 2016 ed un secondo datato 10 maggio 2016 l'allenatore professionista Uefa A, Bruno Vittorio Caligiuri, cod.22791, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Romeo, nominato difensore di fiducia per il presente procedimento in virtù di procura in calce alla presente, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di avere prestato la propria attività di allenatore della Prima Squadra della società Asd Castrovillari Calcio, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria, nella stagione sportiva 2015/16.

Nel ricorso del 15 gennaio 2016, si precisa che con scrittura privata redatta in 01/08/2015, a firma del legale rappresentante, la Asd Castrovillari Calcio si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale pari ad € 9.000 (novemila) da corrispondere in nove rate da euro 1.000,00 cadauna con scadenza il primo di ogni mese da settembre 2015 a maggio 2016.

Premesso quanto sopra e considerato che la società Castrovillari Calcio ha corrisposto al ricorrente la somma di euro 3.000,00 per i ratei di settembre ottobre e novembre 2015 viene richiesto a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla suddetta società affinché provveda al pagamento in favore del sig. Bruno Vittorio Caligiuri la somma di euro 2.000, quale premio di tesseramento per i ratei scaduti di dicembre 2015 e gennaio 2016 ed € 571,20, per indennità chilometrica come da dettagliata descrizione.

Il ricorrente informa che in data 29/09/2015 veniva esonerato dalla conduzione tecnica della squadra .

In data 10 maggio 2016, viene presentato un secondo ricorso dove viene richiesto il riconoscimento dei ratei scaduti di febbraio, marzo, aprile e maggio 2016 e quindi anche in questa circostanza, viene richiesto a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla società Asd Castrovillari di provvedere al pagamento in favore del sig. Bruno Vittorio Caligiuri della ulteriore somma di € 4.000 (quattromila) quale premio di tesseramento, oltre alla svalutazione monetaria.

Con raccomandata del 08/06/2014, il Segretario del Collegio, invita la Asd Castrovillari a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Bruno Vittorio Caligiuri ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazione.-

Con raccomandata del 30/06/2016 il Segretario di questo Collegio Arbitrale, chiedeva al Comitato Regionale Calabria. di confermare o meno l'avvenuto deposito dell' accordo economico intercorso tra le parti, di seguito lo stesso Comitato comunicava a questo Collegio Arbitrale che era stato depositato presso i loro uffici in data 17/08/2015

Presa visione degli atti pervenuti e considerato altresì che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre, il Collegio giudica i ricorsi meritevoli di parziale accoglimento.

Ritiene infatti che la cifra richiesta dal tecnico di € 571,20 quale indennità chilometrica non è contemplata nell'accordo economico.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente i ricorsi dell'allenatore Bruno Vincenzo Caligiuri e dichiara l'obbligo della società Asd Castrovillari di corrispondere allo stesso la somma di 2000 relativi al ricorso del 15/01/2016 oltre ad € 4.000 relativi al ricorso del 10/05/2016, per un ammontare complessivo di € 6.000 (seimila) a saldo residuo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione 2015/16, oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Come da costante orientamento di questo Collegio nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni del'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

(98/56)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 22 gennaio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in pari data l'allenatore di base Uefa B Nicolò Terranova, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Mazara Calcio partecipante al Campionato di Eccellenza Girone A presso il C.R. Sicilia della L.N.D. nella Stagione Sportiva 2015/2016 a far data dal 1° agosto 2015 e fino al 23 novembre 2015, data in cui lo stesso veniva esonerato.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo (allegato al ricorso) la A.S.D. Mazara Calcio si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 8.000,00 da pagarsi in otto rate di pari importo (€ 1.000,00 ciascuna), nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Nel ricorso in esame il Signor Terranova ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Mazara Calcio di corrispondergli l'importo di € 4.000,00 a titolo di premio di tesseramento dovuto per i ratei mensili rispettivamente scaduti al 30 settembre 2015, 30 ottobre 2015, 30 novembre 2015 e 30 dicembre 2015.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 8 giugno 2016 ricevuta dalla società in data 3 agosto 2016, invitava la A.S.D. Mazara Calcio. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. su richiesta del 30/06/16 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 05/07/16 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Nicolò Terranova ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Mazara Calcio partecipante al Campionato di Eccellenza Girone A presso il C.R. Sicilia della L.N.D. nella Stagione Sportiva 2015/2016 dal 1° agosto 2015 e fino al 23 novembre 2015, data del suo esonero, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento,

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Nicolò Terranova e fa obbligo alla società A.S.D. Mazara Calcio di corrispondere allo stesso la somma di € 4.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, relativo ai ratei scaduti al 30 settembre 2015, 30 ottobre 2015, 30 novembre e 30 dicembre 2015.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF. e del CGS.

VERTENZA:all. Andrea VEZZU' / ASD THERMAL ABANO TEOLO

(99/56)

ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Andrea VEZZU',in data 22 gennaio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD THERMAL ABANO TEOLO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Vinicio BISIOLI / SSD SACILESE CALCIO a rl

(100/56)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 27 novembre 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 22 gennaio 2016 l'allenatore professionista Vinicio Bisioli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della società S.S.D. Sacilese Calcio a rl partecipante al Campionato Nazionale di Serie D Girone C nella Stagione Sportiva 2015/2016, a far data dal 1° luglio 2015 e fino alla data dell'esonero, intervenuto in data 29 settembre 2015.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 5 settembre 2015 (allegato al ricorso) la S.S.D. Sacilese Calcio a rl si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuo pari ad € 25.000,00 da pagarsi in dieci rate mensili di pari importo.

Nel ricorso in esame il Signor Bisioli ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. Sacilese Calcio a rl di corrispondergli l'intero importo di € 25.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, il tutto oltre interessi di mora.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 8 giugno 2016, ricevuta dalla società in data 18 giugno 2016, invitava la S.S.D. Sacilese Calcio a rl a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 5 luglio 2016 dichiarava che nessun contratto era stato depositato tra le parti.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Vinicio Bisioli ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della S.S.D. Sacilese Calcio a rl partecipante al Campionato Nazionale di Serie D Girone C nella Stagione Sportiva 2015/2016 a far data dal 1° luglio 2015 e fino alla data dell'esonero, intervenuto in data 29 settembre 2015, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso parzialmente fondato e meritevole di parziale accoglimento, in quanto alla data di spedizione del presente ricorso (22 gennaio 2016) il signor Bisioli aveva maturato il diritto al pagamento di quattro rate mensili pari ad € 10.000,00 per i ratei scaduti e non versati dalla società.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Vinicio Bisioli e fa obbligo alla società S.S.D. Sacilese Calcio a rl di corrispondere allo stesso la somma di € 10.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, relativo ai ratei scaduti da settembre 2015 a dicembre 2015, oltre € 100,00 per interessi equitativamente calcolati.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Inoltre, essendosi verificato nella particolare fattispecie il mancato deposito nei termini di legge del contratto sottoscritto tra le parti, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 29.01.2016, all'allenatore dilettante Angelo GRECO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. ATLETICO CALTANISSETTA, il pagamento della somma di € 1.666,66 per rateo scaduto il 31.12.2015, oltre ad € 3.158,40 per rimborso spese viaggi, nonché degli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

L'allenatore nel precisare che con accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 26.08.2015, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Atletico Caltanissetta, per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, per la stagione sportiva 2015/2016, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 5.500,00, da pagarsi in 3 (tre) rate con scadenze al 31.10.2015, 31.12.2015 e 30.04.2016, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Il ricorrente ha, inoltre, allegato la dichiarazione rilasciata dall'Automobil Club d'Italia, del 25.01.2016, in cui è riportata la distanza, calcolata con il percorso più veloce, da Palma di Montechiaro(Ag.) e Caltanissetta ed il prospetto indicante il numero dei viaggi effettuati dal 17.08.2015 al 17.12.2015.

Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2015/2016, è stato depositato presso i loro uffici.

Con raccomandata dell'8.06.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società A.S.D. Atletico Caltanissetta a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

Il Presidente della convenuta, con raccomandata del 21.06.2016, ha inviato a questo Collegio Arbitrale le proprie osservazioni comunicando che il ricorrente, in data 16.12.2015, senza preavviso, si è verbalmente dimesso dall'incarico ricevuto senza far mai pervenire alcuna comunicazione scritta onde consentire alla società la sostituzione con altro tecnico e che ha provveduto a comunicare, in data 24.12.2015, allegata in atti, al C.R.Sicilia della Lnd,-Figc le dimissioni del tecnico Greco Angelo, dimissioni accetta al momento.

Circa la richiesta per premio di tesseramento questi, essendo relativo al periodo 17.08.2015 - 15.04.2016, per otto mesi, per un importo totale di € 5.500,00, ammonta ad € 687,50 mensili e che moltiplicato i quattro mesi di attività porta il totale ad € 2.750,00.

Il Presidente ha, altresì, contestato il prospetto contenente il numero dei chilometri (10528) affermando che gli stessi ammontano a 6.566 (Km 49 tra Palma di Montechiaro allo stadio di Caltanissetta); ancora, che sono stati effettuati numero 67 sedute di allenamento, per il periodo dal 17.08.2015 al 16.12.2015 (4 allenamenti settimanali) e che l'allenatore viaggiava con una macchina a diesel e che il prezzo della benzina nel periodo preso in esame costava € 0,253 . Tutto ciò porta a stabilire che il rimborso delle spese ammonta ad € 1.661,19. Sommando € 2.750,00, per premio di tesseramento, ed € 1.661,19, per rimborso spese di viaggi, si ottiene l'importo di € 4.411,19 che sottratto € 2.000,00, somme già versate, portano ad € 2.411,19 il debito della società nei confronti del ricorrente.

Alle controdeduzioni sono state allegate copie di due ricevute per compensi intestati al sig. Greco Angelo, rispettivamente in data 7.10.2015 e 10.11.2015, per € 1.000,00 cadauna, nonché numero due copie di bonifici, emessi in favore del sopracitato Greco Angelo, dalla banca B.C.C. Nisseno di Sommatino e Serradifalco S.C.R.L. su ordine della A.S.D. Atletico Caltanissetta.

In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Greco Angelo è meritevole di parziale accoglimento.

Da accertamenti esperiti consultando le mappe di Google, il Collegio Arbitrale ha verificato che la distanza tra la residenza dell'allenatore Greco Angelo, Palmi di Montechiaro, e la sede del campo di gioco, Caltanissetta, è di km. 56,3, a/r è pari a km 112,6, mentre, il costo della benzina nel periodo in esame è stato pari ad € 0.30 (accertamento Sole 24 ore). Inoltre, come indicato nell'accordo economico del 26.08.2015, il numero degli allenamenti settimanali da svolgere dovevano essere quattro, con totale di circa sessantadue (sono state considerate anche le partite giocate in casa) dal 17.08.2015, inizio preparazione, 17.12.2015, data dimissioni.

Alla luce di quanto sopra è emerso che per spese di viaggi all'allenatore spettano € 2.026,80 (km. 56,3x2=km. 112,6 x 62 viaggi = km. 6.756 x € 0,30 = € 2.026,80), mentre per il premio di tesseramento spettano € 750,00 (€ 5.500,00, premio tesseramento diviso 8 mesi = € 687,50 mensili x 4 mesi = € 2.750,00 - € 2.000,00 = € 750.00), per un totale di € 2.776,80.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. Atletico Caltanissetta di corrispondere all'allenatore Angelo Greco la somma di € 750,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, € 2.026,80 per spese di viaggi, per un totale di € 2.776,80, oltre ad € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.786,80.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Giuseppe MONTI / ASD FLORIGIUM

(102/56)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con ricorso inviato in data 28 Gennaio 2016, il signor Giuseppe MONTI, allenatore Uefa B regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, assunto per la stagione sportiva 2014/15 in qualità di allenatore della prima squadra per la società A.S.D. FLORIGIUM, matricola 920553, partecipante al Campionato Regionale di Promozione Campania, ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della Società il pagamento della somma di € 5.000,00 (cinquemila) a saldo delle sue spettanze relative alla Stagione Sportiva 2014/2015.

Nel ricorso l'allenatore Giuseppe Monti precisa che con regolare scrittura privata redatta in data 26/09/2014, si impegnavano a corrispondere all'allenatore la somma di € 5.000,00 quale premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2014/15, da corrispondere in cinque rate alle seguenti scadenze : € 1000 al 15/11/2014 - € 1000 al 30/12/2014 - € 1000 al 30/01/2015 - € 1000 al 28/02/2015 ed € 1000 al 30/03/2015 .

Con il ricorso in esame il sig. Giuseppe Monti ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla società Asd Florigium di corrispondergli l'importo di € 5.000 quale premio di tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2014/15, oltre agli interessi di mora .

Con raccomandata del 08 giugno 2016 il Segretario del Collegio Arbitrale, invitava la società Asd Florigium a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Giuseppe Monti ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni .

Con raccomandata del 30/06/2016 il Segretario di questo Collegio Arbitrale chiedeva al Comitato Regionale Campania di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso fra le parti, di seguito lo stesso Comitato comunicava a questo Collegio che era stato depositato presso i loro uffici in data 30/09/2014 .

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Asd Florigium nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla società Asd Florigium di corrispondere all'allenatore Giuseppe Monti la somma di € 5.000 (cinquemila) a saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2014/15 oltre agli interessi di mora equitativamente calcolati pari ad € 35, per un totale di € 5.035,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato alla tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS .

(103/56)

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Il sig. Vincenzo COMMODARO, nella sua qualità di allenatore di base – UEFA B – regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. cod. 113120, in data 04.02.2016, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI, partecipante al campionato di Promozione calabrese relativamente alla stagione sportiva 2015/16.

Nel ricorso spiegava che con scrittura privata del 11.09.2015 a firma del legale rapp.te della società di A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI la resistente si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma complessiva di €4.000,00 quale premio di tesseramento da corrispondere in n. 8 rate da €500,00 ciascuna con scadenza al 30 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre ad aprile, oltre il rimborso spese limitato all'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza dell'allenatore e il campo di gioco.

Il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni in data 03.11.2015.

Assumeva, infine, che nulla aveva percepito dalla resistente e concludeva, pertanto, chiedendo il pagamento di €1.000,00 quale premio di tesseramento ed €1.032,00 quale indennità chilometrica detagliata per complessivi €2.032,00 oltre agli interessi di mora.

Il CR Calabria LND, su richiesta del 30.06.2016, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, in data 05.07.2016 trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato in data 12.09.2015, allegandone copia.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 08.06.2016 regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la società A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

La resistente, con nota del 20.06.2016, a firma del Presidente Giuseppe SCALAMANDRE' controdeduceva sostenendo che le mensilità di settembre ed ottobre 2015 per complessivi €1.000,00 erano dovute al ricorrente ma contestava l'indennità chilometrica per come richiesta. La società, infatti, sosteneva che l'allenatore mai aveva fatto richiesta di rimborso spese documentate e specificava inoltre che il sig. COMMODARO era sì residente in Stilo (RC) ma di fatto domiciliato in Davoli Marina con l'intera famiglia.

L'allenatore con nota del 06.06.2016 replicava sostenendo che il rimborso spese era previsto da contratto e sottolineava che la società non gli aveva mai contestato un domicilio diverso rispetto alla residenza, rimarcando che la società, se consapevole del fatto, avrebbe potuto inserire nell'accordo il domicilio invece della residenza, visto che le voci nel contratto "residenza/domicilio" sono alternative, senza però mai contestare la veridicità di quanto sostenuto dalla resistente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, tenuto conto anche delle controdeduzioni e le repliche acquisite al fascicolo, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso.

Il Collegio ritiene di tener conto di quanto contestato dalla Società resistente nelle sue controdeduzioni in merito al domicilio dell'allenatore, unitamente a quanto affermato dal ricorrente stesso nelle repliche del 06.06.2016.

Il sig. COMMODARO non smentisce la circostanza del domicilio in Davoli Marina.

Pertanto, di conseguenza, si ritiene di riformulare il calcolo moltiplicando il numero dei viaggi effettuati per il comune indice di €0,30 a chilometro, per la distanza percorsa da Davoli Marina a Soverato pari a km. 3,2.

Il Collegio

PQM

accoglie parzialmente il ricorso e, riformulato il calcolo come sopra spiegato, dichiara l'obbligo della società A.S.D. SOVERATO DAVOLI di corrispondere al sig. Vincenzo COMMODARO, nella sua qualità, la somma di €1.000,00 quale premio di tesseramento fino alla data delle dimissioni in virtù dell'accordo economico ed €76,80 quale rimborso spese per l'indennità chilometrica, oltre ad €10,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di €1.086,80, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA :all. Rocco IOZZO / ASD REAL PIANOPOLI

(104/56)

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con ricorso datato 27/01/2016, l'allenatore di Base Uefa B, matricola 914614, ROCCO IOZZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore ROMEO, nominato difensore di fiducia per il presente procedimento in virtù di procura in calce alla presente, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di avere prestato la propria attività di allenatore della Prima Squadra della ASD REAL PIANOPOLI, partecipante al Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, nella stagione sportiva 2014/15.

Nel ricorso si precisa che con scrittura privata redatta in 23/10/2014, a firma del legale rappresentante, la Società Asd Real Pianopoli si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale pari ad € 5.000,00 (cinquemila) da erogarsi in quattro rate con le seguenti scadenze- € 1.000 al 21/10/14 - € 2.000 al 21/12/14 - € 1.000 al 21/01/15 ed € 1.000 al 21/02/15 , la stessa Società si è impegnata altresì a corrispondere un rimborso spese limitato all'importo della indennità chilometrica pari al 1/5 del costo del carburante, moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi nell'espletamento delle sue funzione di allenatore.

Premesso quanto sopra il ricorrente dichiara di avere percepito dall'Asd Real Pianopoli la somma di € 500,00 (cinquecento), pertanto lamenta il mancato pagamento della differenza pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento), quale premio di tesseramento, ed € 2.652,80 (duemilaseicentocinquantadue/80) quale indennità chilometrica, come da dettagliata descrizione esposta nel ricorso stesso e così per la complessiva somma di € 7.192,80.

Con raccomandata del 08/06/2014, il Segretario del Collegio, invita la Asd Real Pianopoli a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Rocco Iozzo ad inviare in seguito le proprie eventuali osservazione.

Con raccomandata del 30/06/2016 il Segretario di questo Collegio Arbitrale, chiedeva al Comitato Regionale Calabria. di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, di seguito lo stesso Comitato comunicava a questo Collegio Arbitrale che era stato depositato presso i loro uffici in data 28/10/2014.

Esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Asd Real Pianopoli nulla ha ritenuto di contro dedurre, il Collegio giudica il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Rocco Iozzo e dichiara l'obbligo della società Asd Real Pianopoli di corrispondere allo stesso la somma di 4.500,00 a saldo residuo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione 2014/15 e di € 2.692,80 a titolo di rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica per un totale complessivo di € 7.192,80.

L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni del'art.94 ter comma13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Con ricorso del 27.01.2016, il sig. Angelo LICCI nella sua qualità di allenatore di base UEFA B regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di tecnico responsabile della prima squadra della U.S. SAN VITO, partecipante al campionato di Promozione, relativamente alla stagione 2014/15.

Nel ricorso spiegava che, con scrittura privata del 26.08.2014, a firma del rapp.te legale della società, la stessa si impegnavo a corrispondere all'allenatore la somma di €6.500,00, quale premio di tesseramento annuale ripartito in ratei di €750,00 mensili.

Il ricorrente, in merito al predetto accordo, affermava di non aver ricevuto alcun rateo, lamentando, quindi, il mancato pagamento della somma di €6.500,00 e concludeva chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla U.S. SAN VITO di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €6.500,00 oltre gli interessi di mora.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 08.06.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il CR Puglia LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 30.06.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, allegando copia dell'accordo.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento.

La documentazione prodotta dal ricorrente offre ampio riscontro della domanda proposta, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società U.S. SAN VITO di corrispondere al sig. Angelo LICCI, nella sua qualità, la somma di €6.500,00 quale premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico tra le parti, oltre ad €32,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €6.532,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Luigi SORIANELLO / ASD CALCIO POMIGLIANO

(106/56)

ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Luigi SORIANELLO,in data 2 febbraio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD CALCIO POMIGLIANO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Salvatore Luigi BRUNO / ASD A. TOMA MAGLIE

(107/56)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Sergio FINCATTI

Con ricorso datato 4 febbraio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in pari data l'allenatore di base Salvatore Luigi Bruno, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con tessera n. 53993, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. A. Toma Maglie partecipante al Campionato Regionale di Promozione Pugliese nella Stagione Sportiva 2014/2015 a far data dal 18 ottobre 2014 e fino 19 febbraio 2015, data in cui lo stesso veniva esonerato, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo sottoscritto in data 18 ottobre 2014 (allegato al ricorso) la A.S.D. A. Toma Maglie si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 7.000,00 da erogarsi in 7 rate di pari importo (€ 1.000,00 ciascuna), ma che la stessa Società gli aveva corrisposto unicamente l'importo di € 4.000,00 relativo alle rate di ottobre 2014, novembre 2014, dicembre 2014 e gennaio 2015.

Nel ricorso in esame il Signor Bruno ha chiesto a codesto Collegio di far obbligo alla A.S.D. A. Toma Maglie di corrispondergli l'importo di € 3.000,00 a titolo di residuo premio di tesseramento dovuto per i ratei mensili scaduti e non percepiti, oltre interessi di mora ed oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata dell'8 giugno 2016, non ritirata dalla società e pertanto tornata al mittente per compiuta giacenza in data 15 luglio 2016, invitava la A.S.D. A. Toma Maglie a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Comitato Regionale Puglia L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 25 agosto 2016 trasmetteva copia del contratto sottoscritto tra le parti e regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Salvatore Luigi Bruno ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. A. Toma Maglie partecipante al Campionato regionale di Promozione nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 18 ottobre 2014 e fino all'intervenuto esonero scritto, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

P Q.M

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Salvatore Luigi Bruno e fa obbligo alla società A.S.D. A. Toma Maglie di corrispondere allo stesso la somma di € 3.000,00 a titolo di residuo premio di tesseramento, oltre € 15,00 per interessi legali.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Il sig. Calogero AMBROGIO, nella sua qualità di allenatore dilettante di 3^a categoria, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. cod. 31745, in data 04.02.2016, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della ASD ROSMARINO, partecipante al campionato regionale di seconda categoria girone "C" Sicilia, relativamente alla stagione sportiva 2015/16.

Nel ricorso spiegava di essere stato assunto quale allenatore della prima squadra e che aveva regolarmente sottoscritto l'accordo previsto dalle norme con il legale rappresentante della società ASD ROSMARINO allegandone copia.

Assumeva, inoltre, che, tenuto conto che gli allenamenti, le gare amichevoli ed ufficiali della prima squadra venivano disputate in orari diversi, le parti avevano concordato un rimborso spese pari ad €800,00 e, lamentando di non aver percepito alcunché, concludeva chiedendo l'esame del ricorso per il riconoscimento della parte economica sottoscritta comprensiva degli interessi legali maturati alla definizione dello stesso.

Il ricorrente allegava una distinta di rimborso spese per €384,00 a sostegno della propria richiesta.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 08.06.2016 regolarmente consegnata al destinatario, provvedeva ad invitare la società ASD ROSMARINO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

La resistente, con nota del 22.06.2016, a firma del Vice Presidente, controdeduceva sostenendo l'infondatezza del ricorso introduttivo argomentando che il rapporto con il tecnico era a titolo completamente gratuito come da accordo economico allegato alla memoria

Il CR Sicilia LND, su richiesta del 30.06.2016, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, in data 05.07.2016 trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato allegandone copia dalla quale emergeva che il rapporto tra le parti non era oneroso ma a titolo completamente gratuito, portante le barre ai punti a) e b).

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, tenuto conto anche delle controdeduzioni della resistente e della documentazione prodotta dal CR Sicilia LND che conferma quanto sostenuto dalla ASD ROSMARINO ritiene di respingere *in toto* il ricorso.

PQM

Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall'allenatore sig. Calogero AMBROGIO.
La presente delibera è inappellabile.

(109/56)

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 09.02.2016, il sig. Vincenzo Antonio PACINO, allenatore di base UEFA B, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., anche tramite il proprio legale, Avv. Salvatore ROMEO, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di allenatore della prima squadra della A.S.D. TREBISACCE, partecipante al campionato di PROMOZIONE Calabria, relativamente alla stagione 2014/15.

Nel ricorso spiegava che, con accordo economico datato 19.09.2014, la resistente si impegnavo a corrispondere all'allenatore la somma di €7.000,00 quale premio di tesseramento annuale, oltre il rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero di chilometri tra la residenza dell'allenatore ed il campo di gioco della società.

Il ricorrente dichiarava di aver ricevuto dalla resistente solamente l'importo parziale di €3.000,00, lamentando di non aver percepito la somma di €4.000,00 a saldo del premio di tesseramento oltre €3.318,00 quale indennità chilometrica dettagliatamente specificata e calcolata e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. TREBISACCE di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €7.318,00 oltre gli interessi di mora.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 08.06.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il CR CALABRIA LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 30.06.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato in data 17.09.2014, allegando copia dell'accordo.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. TREBISACCE di corrispondere al sig. Sebastiano BONFIGLIO, nella sua qualità, la somma di €4.000,00 a saldo del premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico prodotto, la ulteriore somma di €3.318,00 a titolo di indennità chilometrica, oltre ad €35,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €7.353,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Stefano BEGHETTO / ASD UNION QUINTO

(110/56)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 5 febbraio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 8 febbraio 2016 l'allenatore di base Uefa B Stefano Beghetto, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, per il tramite del proprio difensore Avv. Alberto Parolin, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Union Quinto partecipante al Campionato di Eccellenza, Girone B Veneto nella stagione sportiva 2014/2015 a far data dal 1° settembre 2014 e fino al dicembre 2014, data in cui lo stesso veniva verbalmente esonerato.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo sottoscritto in data 1° settembre 2014 (non allegato al ricorso) la A.S.D. Union Quinto si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 6.000,00 da erogarsi in 10 rate di pari importo (€ 600,00 ciascuna), ma che la stessa Società gli aveva corrisposto unicamente l'importo di € 1.200,00 relativo alle rate di settembre 2014 ed ottobre 2014.

Nel ricorso in esame il Signor Beghetto ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Union Quinto di corrispondergli l'importo di € 4.800,00 a titolo di residuo premio di tesseramento dovuto per i ratei mensili scaduti e non percepiti, oltre interessi di mora ed oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata dell'8 giugno 2016 ricevuta dalla società in data 14 giugno 2016, invitava la A.S.D. Union Quinto a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Comitato Regionale Veneto L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 1° luglio 2016 trasmetteva copia del contratto sottoscritto tra le parti e regolarmente depositato in data 9 settembre 2014.

Dall'esame del contratto fornito dal Comitato Regionale Veneto si evince che il Signor Beghetto e la A.S.D. Union Quinto avevano pattuito il pagamento, in favore dell'allenatore, della somma di € 5.400,00 da corrispondersi in 9 rate di pari importo (€ 600,00 ciascuna), e non di € 6.000,00 da corrispondersi in 10 rate di pari importo, come riferito dalla parte ricorrente.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Stefano Beghetto ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Union Quinto partecipante al Campionato di Eccellenza Girone B Veneto nella Stagione Sportiva 2014/2015 dal 1° settembre 2014 e fino all'intervenuto esonero verbale, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso parzialmente fondato e meritevole di parziale accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Stefano Beghetto e fa obbligo alla società A.S.D. Union Quinto di corrispondere allo stesso la somma di € 4.200,00 a titolo di residuo premio di tesseramento, oltre € 20,00 per interessi legali.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso dell'11.02.2016, all'allenatore dilettante di 3^a catg. Giorgio ROTOLO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. CALCIO BORGOMANERO il pagamento della somma complessiva di € 3.630,00, per le rate scadute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, relative alla stagione sportiva 2015/2016, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso l'allenatore, nel precisare di aver dato le dimissioni con comunicazione verbale e poi scritte in data 01.02.2016, di cui ha fornito copia, ha allegato copia dell'accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 13.08.2015, da cui si evince che la A.S.D. Calcio Borgomanero, per conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della Lnd, per la stagione sportiva 2015/2016, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 7.500,00, da pagarsi in 10 (dieci) rate mensili di € 750,00 cadauno, a partire dal 10.09.2015 e fino al 10.06.2016, oltre rimborso spese di viaggi.

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2015/2016 è stato depositato in data 26.08.2015.

Con raccomandata dell'8.06.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società Calcio Borgomanero a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta, con lettera sottoscritta dal Presidente ha comunicato che il sig. Rotolo Giorgio, per il periodo dal 01.08.2015 al 31.01.2016, data delle sue dimissioni ha ricevuto la complessiva somma di € 3.7870,00 a fronte di € 4.500,00 maturate al 31.01.2016, tenuto conto del contratto sottoscritto, di cui ha allegato copia, in cui era stato fissato l'importo di € 7.500,00 da pagarsi in dieci rate di € 750,00 e che, pertanto riconosce di dove versare al ricorrente la minor somma di € 630,00.

Alle osservazioni fornite dalla convenuta sono state contestate dal ricorrente che ha contro dedotto sostenendo che la società non ha fornito alcuna prova dei pagamenti effettuati con l'invio di ricevute e da lui firmate, ciò perché nessun pagamento è stato fatto, tranne la rata di settembre 2015 per un ammontare di € 750,00 ed un acconto di € 120,00 del mese di ottobre.

In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Giorgio Rotolo è meritevole di accoglimento.

La società non ha fornito prove di pagamenti effettuati nel corso dell'attività sportiva svolta dall'allenatore Rotolo Giorgi fino alla data delle sue dimissioni, 1.02.2016, con la esibizioni di ricevute di pagamenti emessi, pertanto al ricorrente spettano € 3.630,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, oltre ad € 11,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.641,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Calcio Borgomanero di corrispondere all'allenatore Giorgio Rotolo fino alla data delle sue dimissioni, 01.02.2016, la somma di € 3.630,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, ed € 11,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.641,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 10 febbraio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 15 febbraio 2016 l'allenatore di base Uefa B Giovanni Calabrese, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della Squadra Juniores Nazionale S.S.D. Battipagliese srl. partecipante al Campionato di Nazionale di Serie D nella Stagione Sportiva 2014/2015 a far data dal 30 agosto 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo (allegato al ricorso) la S.S. D. Battipagliese S.r.l. si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 3.000,00 da pagarsi in un'unica soluzione oppure in 10 rate di pari importo (€ 300,00 ciascuna), nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Nel ricorso in esame il Signor Calabrese ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. Battipagliese S.r.l. di corrispondergli l'importo di € 3.000,00 a titolo di premio di tesseramento pattuito oltre interessi di mora.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 8 giugno 2016 invitava la S.S. D. Battipagliese srl a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine assegnato e la stessa risulta altresì aver cessato tutte le attività.

Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 5 luglio 2016 comunicava che nessun contratto intercorso tra le parti era stato depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Giovanni Calabrese ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della Juniores Nazionale della S.S.D. Battipagliese srl partecipante al Campionato Nazionale di Serie D nella stagione sportiva 2014/2015 dal 30 agosto 2014 e fino al 30 giugno 2015, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento,

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Giovanni Calabrese e fa obbligo alla società S.S.D. Battipagliese srl di corrispondere allo stesso la somma di € 3.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale pattuito, oltre interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 15,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Giuliano SONZOGNI / POL.CILIVERGHE MAZZANO

(113/56)

ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

L'allenatore professionista Giuliano SONZOGNI,in data 17 febbraio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la POL. CILIVERGHE MAZZANO di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all.Francesco MONTANINI / ACD FIDENZA 1922 srl

(114/56)

ARBITRI:sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

L'allenatore dilettante Francesco MONTANINI,in data 18 febbraio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ACD FIDENZA 1922 srl di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA :all. Dario PAU / USD SPORTING SINISCOLA

(115/56)

ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con ricorso inviato in data 22/02/2016, l'allenatore di base Uefa B Dario Pau, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, assunto per la stagione sportiva 2015/16 in qualità di allenatore della prima squadra della Usd Sporting Siniscola, partecipante al Campionato di Promozione Regionale Sardegna, ha adito questo Collegio Arbitrale presentando ricorso contro la società Usd Sporting Siniscola.

Nel ricorso l'allenatore Dario Pau, precisa che con regolare scrittura privata redatta in data 20/08/2015, a firma del legale rappresentante, la società si impegnavano a corrispondere all'allenatore la somma di € 7.000-(settemila) quale premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2015/16, da corrispondere in dieci rate mensili di € 700 cadauna e senza indicazione delle scadenze -

Il tecnico informa di essere stato esonerato in data 23/11/2015.

Per quanto sopra esposto lamenta il mancato pagamento della complessiva somma di euro 4.900 (quattromilanovecento) relativo a sette ratei scaduti, oltre agli interessi di mora.

Con raccomandata del 8 giugno 2016 il Segretario del Collegio Arbitrale, invitava la società Usd Sporting Siniscola a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Comitato Regionale Sardegna, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale ha trasmesso copia dell'accordo economico, depositato presso i loro uffici in data 07/09/2015.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Usd Siniscola nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Dario Pau e fa obbligo alla società Usd Siniscola di corrispondere allo stesso la somma di 4.900 a saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale per la stagione sportiva 2015/16 oltre agli interessi equitativamente determinati pari ad € 35, per in totale complessivo di € 4.935 L'importo complessivo verrà maggiorato degli interessi legali che andranno a maturare fino alla data dell'effettivo soddisfo.-

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 24.02.2016, all'allenatore di Base Uefa B Roberto BELLASERA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società ACQUI CALCIO 1911 SRL, il pagamento della somma di € 7.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

L'allenatore nel precisare che con accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 29.07.2014, di cui ha allegato copia, la società Acqui Calcio 1911 srl, per l'attività di allenatore dei portieri della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti-Serie D del Dipartimento Interregionale della Lnd, stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 10.000,00, da pagarsi in unica soluzione o in dieci rate mensili.

Il ricorrente ha, inoltre, comunicato di aver percepito solo la somma di € 3.000,00, di cui ha dato dimostrazione allegando copia di estratto conto bancario, nonché di essere stato esonerato dall'incarico ricevuto in forma verbale il 27.10.2014, di aver comunicato alla società con lettera del 20.11.2014, di restare a disposizione della società fino al termine della stagione e che solo in data 10.12.2014, ha ricevuto per iscritto la comunicazione dell'esonero.

Il ricorrente ha, ancora, comunicato di aver sollecitato, a mezzo legale, la società Acqui Calcio 1911 srl al pagamento del suo credito, in data 25.08.2015, e di aver reiterato tale richiesta in data 27.11.2015, senza ricevere alcuna risposta dalla società sopra citata.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, non è stato depositato.

Con raccomandata dell'8.06.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la società Acqui Calcio 1911 srl a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La raccomandata di cui sopra non è stata recapitata alla società in questione per "COMPIUTA GIACENZA" della stessa, come si evince dal timbro apposto da Postale Italiane.

In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Roberto Bellasera è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 7.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 21,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.021,00.

Il Collegio Arbitrale, inoltre, prende atto che il mancato deposito del contratto, sottoscritto dalle parti in questione, non è motivo di deferimento nei confronti dell'allenatore Roberto Bellasera in quanto questi ha svolto le funzioni di preparatore dei portieri, così come stabilito negli accordi economici formalizzati fra le Società della Lnd e gli Allenatori.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società Acqui Calcio 1911 srl di corrispondere all'allenatore Roberto Bellasera la somma di € 7.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 21,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.021,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

(117.56)

ARBITRI:sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con due distinti ricorsi il primo dei quali datato 26 febbraio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in pari data ed il secondo datato 4 luglio 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in pari data, l'allenatore Uefa Pro Giuliano Zoratti, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Unione Fincantieri - Monfalcone partecipante al Campionato di serie D nella stagione sportiva 2015/2016 a far data dal 1° luglio 2015 e fino 15 ottobre 2015, data in cui lo stesso veniva esonerato.

Nei due ricorsi il tecnico ha precisato che, con accordo tipo sottoscritto in data 3 settembre 2015 (allegato al ricorso) la A.S.D. Unione Fincantieri - Monfalcone si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 7.500,00 da erogarsi in 10 rate di pari importo (€ 750,00 ciascuna), nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Il tecnico precisava altresì che la Società non gli aveva corrisposto alcuna somma, né a titolo di premio di tesseramento né di rimborso spese viaggi.

Nei ricorsi in esame il Signor Zoratti ha chiesto a questo Collegio, di far obbligo alla A.S.D. Unione Fincantieri – Monfalcone di corrispondergli l'importo complessivo di € 7.500,00 a titolo di premio di tesseramento dovuto per i ratei mensili scaduti e non percepiti, oltre interessi di mora ed oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, nonché la somma di € 3.544,00 a titolo di rimborso spese e pedaggi autostradali, come da allegato prospetto di calcolo.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata dell'8 giugno 2016, non ritirata dalla società e pertanto tornata al mittente per compiuta giacenza in data 14 luglio 2016, invitava la A.S.D. Unione Fincantieri - Monfalcone a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 30 giugno 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 5 luglio 2016 trasmetteva copia del contratto sottoscritto tra le parti e regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Giuliano Zoratti ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Unione Fincantieri – Monfalcone partecipante al Campionato di Serie D nella stagione sportiva 2015/2016 dal 1° luglio 2015 e fino all'intervenuto esonero, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento, in quanto non possono essere riconosciute le somme richieste (per complessivi € 452,20) dall'allenatore a titolo di pedaggi / spese autostradali perché non documentate.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente i ricorsi dell'allenatore Giuliano Zoratti e fa obbligo alla società A.S.D. Unione Fincantieri - Monfalcone di corrispondere allo stesso la somma di € 7.500,00 a titolo di premio di tesseramento pattuito, nonché la somma di € 3.091,80 a titolo di rimborso spese oltre € 35,00 per interessi legali.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Mario APUZZO / LUPA CASTELLI ROMANI srl

(118/56)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Mario APUZZO,in data 26 febbraio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la LUPA CASTELLI ROMANI srl di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 26.02.2016, l'avv. Maurizio Libretti, legale dell'allenatore dilettante Davide DALOLA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della società ORSA TRIS MOKA SSDC, il pagamento della somma €. 1.00,00, relativa all'ultima rata scaduta ed € 962,20 per rimborso spese, oltre interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 12/09/2014, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritta dalle parti, la Orsa Tris Moka SSDC, partecipante al Campionato Allievi Provinciali – Brescia, del Comitato Regionale Lombardia della Lnd, si era impegnata a corrispondere al suo assistito, per la conduzione tecnica della squadra, stagione sportiva 2014/2015, un compenso annuo di €. 2.500,00, da pagarsi in n. 10 (dieci) rate di € 250,00 cadauno, a partire dal 28.09.2014 e fino al 28.06.2015.

Al ricorso è stata allegata la copia della nota spese sostenute per l'attività di tecnico con l'indicazione dei giorni di allenamenti e partite, il numero dei chilometri percorsi ed il costo della benzina, per un totale di € 962,20.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata dell'8.06.2016, ha invitato la società Orsa Tris Moka a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società, a mezzo suo legale, in data 23.06.2016, ha contro dedotto contestando quanto esposto dal ricorrente Dalola Davide e in particolare la non veridicità del debito di € 1.000,00 poiché lo stesso è stato pagato con l'importo complessivo di € 2.500,00, così come stabilito in contratto e come dimostrato con le matrici allegate. D'intesa con l'allenatore non sono state pagate € 100,00 atteso che l'attività si è conclusa a maggio e non a giugno come da contratto.

Inoltre, ha comunicato che l'allenatore non ha effettuati trasferimenti, così come indicato nel prospetto di cui non ha fornito prova. Inoltre, ha rilevato che il calcolo dei rimborsi spese, come indicato al punto 2b del contratto è errato. Il numero dei chilometri tra la residenza dell'allenatore ed il campo di calcio non corrisponde affatto a quello indicato nel prospetto prodotto dal ricorrente che è stato allegato e che è contestato. Infatti, la distanza è pari ad km.8, come potrebbe essere determinata sulla base di mappe ricavabili da internet (allegati in atti). Inoltre, nel prospetto risultano essere state indicate località che non costituiscono la residenza né il campo di gioco della società e, pertanto, non potrebbe essere riconosciuto alcun importo, quindi, non ha diritto all'importo di € 507,20.

La società, ha chiesto, pertanto, a questo Collegio Arbitrale:

- di respingere le domande proposte dal ricorrente Dalola Davide perché infondate;
- in subordine, determini nella minor somma come giudizialmente accertata quanto dovuto al ricorrente, mentre per le spese e le competenze, di difesa e di funzionamento del Collegio, interamente rifuse.

In via istruttoria:

- che il Collegio Arbitrale ordini al Banco di Credito Cooperativo del Basso Sebino, Filiale di Iseo, la produzione in giudizio della documentazioni di n. 4 assegni bancari, di cui sono stati forniti gli estremi e che sono stati utilizzati per pagamenti al ricorrente, per un totale di € 2.000,00.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 30.06.2016, ha chiesto al Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. di confermare l'avvenuto deposito del contratto/accordo economico intercorso fra le parti, così come previsto dalla normativa federale.

Il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., con fax del 1.07.2016, ha comunicato che l'accordo economico stipulato tra la società Orsa Tris Moka e l'allenatore Davide Dalola, per la stagione sportiva 2014/2015, è stato depositato presso i propri Uffici, in data 25.09.2014.

Il Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ed alla documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente Dalola Davide è meritevole di parziale accoglimento.

Per quanto concerne il premio di tesseramento, al ricorrente spettano solo € 500,00 e non € 1.000,00, come richiesto, poiché la società ha dato prova, con l'esibizioni di matrici bancarie intestate all'allenatore Dalola Davide di aver dato di € 2.000,00 (in parte ammessa anche dal ricorrente avendo comunicato nel ricorso di aver percepito solo € 1.000,00 dell'importo concordato), considerato che non è stata data prova dell'assegno circolare Banca Iccrea n. 4066716801 dell'importo di € 400,00.

Spettano, invece, € 962,20, per spese di viaggi sostenuti, in quanto documentati.

Al ricorrente Davide Dalola spettano € 500,00, a saldo per premio tesseramento, stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 962,20 per spese di viaggio debitamente documentate, per un totale di € 1.462,20, oltre ad € 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.467,20.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Orsa Tris Moka di corrispondere all'allenatore Davide Dalola la somma di € 500,00, a saldo del premio di tesseramento, stagione sportiva 2014/2015, ed € 962,20 per spese di viaggi, oltre ad € 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.467,20.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI : sigg. Sergio FINCATTI e Sara QUINTILIANI

Con ricorso datato 29/02/2016, l'allenatore di base Uefa B Gaetano Lucenti, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di avere prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Asd Modica, partecipante al Campionato di Eccellenza Siciliana Girone B, nella stagione sportiva 2015/16.

Nel ricorso l'allenatore Gaetano Lucenti, precisa che con regolare scrittura privata redatta in data 09/09/2015, e come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato, presso il competente Comitato Regionale Sicilia, a firma del legale rappresentante, la società Asd Modica, si impegnavano a corrispondergli la somma di € 6.400, quale premio di tesseramento da erogare in otto rate mensili di € 800 cadauna con scadenza mensile a partire dal 30/09/2015 al 30/04/2016.

Il tecnico dichiara di essere stato esonerato, senza avere ricevuto la lettera di esonero e di avere percepito, un solo acconto di 1.400,00 (anziché 1.600), a fronte delle 2 mensilità di settembre e ottobre 2015.

Con il ricorso in esame il signor Lucenti lamenta il mancato pagamento della somma di euro 3.400,00 relativa al residuo di ottobre pari ad € 200 oltre alle rate di novembre, dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Con raccomandata del 30 giugno 2016 il Segretario del Collegio Arbitrale, invitava la società Asd Modica a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società Asd Modica nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Gaetano Lucenti e fa obbligo alla società Asd Modica di corrispondere allo stesso la somma di 3.400 a saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale, relativo al periodo 30/09/15 al 28/02/16 oltre agli interessi equitativamente determinati pari ad € 20,00, per in totale complessivo di € 3.420,00 (tremilaquattrocentoventi) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Come da costante orientamento di questo Collegio nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Moris CENTOFANTI / ASD AULLESE 1919

(121/56)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 7.03.2016, all'allenatore di BASE Uefa B, Moris CENTOFANTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della ASD AULLESE 1919, il pagamento della somma di € 3.000,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore nel precisare che con accordo economico, sottoscritto dalle parti sopra indicate e con decorrenza 24.10.2014 e fino al 30.06.2015, di cui ha allegato copia, la ASD Aullese 1919, per l'attività di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Toscana della Lnd., per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 3.000,00.

Il ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso copia della lettera del 17.06.2015, con la quale ha sollecitato la società ASD Aullese 1919 al saldo di quanto pattuito con la scrittura privata.

Il Comitato Regionale Toscana della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, è stato depositato presso i loro Uffici.

Con raccomandata del 30.06.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la ASD Aullese 1919 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre.

In ordine alla documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Moris Centofanti è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 3.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 8,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.008,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD Aullese 1919 di corrispondere all'allenatore Moris Centofanti la somma di € 3.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, ed € 8,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 3.008,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 11/03/2016 l'allenatore LUCA FORLANI regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC, assunto per la stagione 2014/2015 in qualità di allenatore della 1^a squadra della US. COMACCHIO LIDI partecipante al campionato di Promozione Girone "C", 2014/2015 ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della Società il pagamento della somma di € 4800 a saldo delle sue spettanze oltre gli interessi di mora.

Nel ricorso l'allenatore LUCA FORLANI precisa che con scrittura privata redatta il 4-1-2015, a firma del presidente della squadra Buratti Lucio, la società US. COMACCHIO LIDI si impegnavano a corrispondere all'allenatore LUCA FORLANI la somma di € 5200 quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014-2015 da corrispondere in 6 rate mensili di € 800 ciascuna per un totale di € 4800 dal mese di dicembre 2014 a maggio 2015 oltre € 400 da pagarsi nel mese di novembre 2014 per un totale di €5200. L'allenatore dichiara di avere ricevuto solo la somma di €400 mentre le altre rate per un totale di €4800 non sono state pagate pertanto oltre i restanti €4800 quale premio di tesseramento chiede gli interessi di mora. Asserisce che a fronte di accordo stipulato il 4-01-2015 ma non depositato l'US COMACCHIO LIDI non aveva provveduto al pagamento delle sopracitate rate.

Il giorno 30 giugno 2016 questo Collegio Arbitrale invitava la società a controdedurre. La raccomandata, di cui trattasi, è stata restituita allo stesso Collegio per compiuta giacenza.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall'allenatore dilettante LUCA FORLANI e fa obbligo alla US COMACCHIO LIDI di pagargli la somma di € 4800 oltre Euro 48 per interessi legali equitativamente calcolati per un totale di Euro 4848. L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per non aver l'allenatore provveduto a depositare l'accordo economico presso il competente Comitato Regionale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Riccardo ROSSETTI / ASD TORGIANO

(123/56)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 12 dicembre 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 30 dicembre 2015 alla Società ed in data 11 marzo 2016 a questo Collegio Arbitrale, l'allenatore di base Uefa B Riccardo Rossetti, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale, per il tramite del proprio difensore Avv. Pierluigi Vossi, esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della squadra Juniores A1 della A.S.D. Torgiano nella stagione sportiva 2014/2015 a far data dal 18 agosto 2014 e fino 9 febbraio 2015, data in cui lo stesso veniva esonerato.

Nel ricorso il tecnico ha precisato di non aver sottoscritto alcun accordo economico con la Società, ma di aver convenuto con la medesima di prestare la propria opera gratuitamente, fatta eccezione per il solo rimborso spese viaggio.

Nel ricorso in esame il Signor Rossetti ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Torgiano di corrispondergli l'importo di € 1.980,00, oltre interessi di mora, a titolo di rimborso spese viaggi come da allegato prospetto di calcolo.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 30 giugno 2016, ricevuta dalla Società in data 7 luglio 2016, invitava la A.S.D. Torgiano a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Comitato Regionale Umbria L.N.D. su richiesta del 27 luglio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 22 agosto 2016 comunicava che alcun accordo economico tra le parti risultava depositato presso il Comitato

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che, per stessa ammissione dell'allenatore e come confermato dal Comitato Regionale Umbria L.N.D., il Signor Rossetti e la A.S.D. Torgiano non hanno sottoscritto alcun accordo economico, ritiene il ricorso infondato

PQM

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso dell'allenatore Riccardo Rossetti.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Salvatore MANGO / SCD LIGORNA 1922

(126/56)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Salvatore MANGO,in data 17 marzo u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la SCD LIGORNA 1922 di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

(128/56)

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso del 18.03.2016, il sig. Giuseppe FERAZZOLI, allenatore professionista regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., mat. 49178, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esponeva di essere stato assunto in qualità di tecnico responsabile della prima squadra della S.E.F. TORRES 1903 SRL, partecipante al campionato di serie D, relativamente alla stagione 2015/16.

Nel ricorso spiegava che, con accordo economico datato 11.09.2015, a firma del rapp.te legale della società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di €10.808,19, quale premio di tesseramento annuale.

Nel corso del rapporto l'allenatore veniva esonerato in data 10.11.2015.

Il ricorrente, in merito al predetto accordo, affermava che la resistente aveva versato solamente €1.000,00 e lamentava il mancato pagamento della somma residua di €9.808,19 e concludeva chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla S.E.F. TORRES 1903 SRL di provvedere al pagamento in suo favore della somma di €9.808,19, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 30.06.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 27.07.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, allegando copia dell'accordo.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento.

La documentazione prodotta dal ricorrente offre ampio riscontro della domanda proposta, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società S.E.F. TORRES 1903 SRL di corrispondere al sig. Giuseppe FERAZZOLI, nella sua qualità, la somma di €9.808,19 quale saldo del premio di tesseramento dovutogli in forza dell'accordo economico tra le parti, oltre ad €60,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €9.868,19, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Con ricorso del 22.03.2016, il sig. Marcello FENINNO, allenatore dilettante – UEFA B – iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., matr. 116765, adiva questo costituito Collegio Arbitrale e esponeva di essere stato assunto in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. SAURI, partecipante al campionato di 1^a categoria, girone A – Puglia, relativamente alla stagione 2015/16.

Nel ricorso spiegava che, con scrittura privata del 01.10.2015 a firma del legale rapp.te della predetta società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore, quale premio di tesseramento annuale, €3.200,00 da corrispondere in n.8 rate da €400,00 ciascuna, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del tecnico ed il campo di gioco, per complessivi €1.116,00 dettagliatamente calcolati, allegando la copia dell'accordo economico.

Il ricorrente precisava di essere stato esonerato per rinuncia espressa da parte della società al proseguo della partecipazione al campionato di appartenenza e che, malgrado le richieste e gli inviti al rispetto dell'accordo economico, la resistente nulla corrispondeva in suo favore e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. SAURI di provvedere al pagamento in suo favore della somma complessiva pari ad €4.316,00 di cui €3.200,00 quale premio di tesseramento ed €1.116,00 a titolo di rimborso spese, oltre gli interessi di mora e risarcimento danni derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 30.06.2016, provvedeva ad invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente di controdedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

Il CR Puglia LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 27.07.2016, trasmetteva comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che il sig. FENNINO Marcello *"non esiste negli archivi di questo Comitato Regionale. Esiste negli archivi AS400 l'attività da Tecnico"*.

La resistente, pur ritualmente invitata, non riteneva di dover dedurre e rimaneva del tutto silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento.

La documentazione prodotta dal ricorrente offre ampio riscontro della domanda proposta.

Il Collegio,

PQM

Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. SAURI di corrispondere al sig. Marcello FENINNO, nella sua qualità, la somma di €4.316,00, di cui €3.200,00 quale premio di tesseramento ed €1.116,00 a saldo del rimborso spese a lui spettante, il tutto in forza dell'accordo economico prodotto, oltre ad €11,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €4.327,00, somma maggiorata, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Michele BILOTTA / SEF TORRES 1903 srl

(131/56)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 23.03.2016, all'allenatore dilettante Michele BILOTTA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della S.E.F. TORRES 1903 SRL il pagamento della somma di € 6.750,00, a saldo delle sue spettanze dovute per la stagione sportiva 2015/2016, oltre interessi di mora e al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore nel precisare che con accordo economico, sottoscritto in data 11.09.2015, dalle parti sopra indicate, di cui ha allegato copia, la S.E.F. Torres 1903 srl, per l'attività di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D, del Dipartimento Interregionale della Lnd., per la stagione sportiva 2015/2016, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 7.500,00, oltre al rimborso delle spese di viaggi.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di aver percepito solo l'importo di € 750,00, a mezzo di assegno bancario, di cui ha allegato copia.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2015/2016 non è stato depositato presso i loro Uffici.

Con raccomandata del 30.06.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la S.E.F. Torres 1903 srl a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta nulla ha contro dedotto.

In ordine ai fatti sopra elencati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Michele Bilotta è meritevole di accoglimento.

Al ricorrente spettano € 6.750,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016, oltre ad € 17,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.767,00.

Il Collegio Arbitrale, inoltre, prende atto che il mancato deposito del contratto, sottoscritto dalle parti in questione, non è motivo di deferimento in quanto il ricorrente Bilotta Michele ha svolto le funzioni di allenatore in seconda, così come stabilito negli accordi economici formalizzati fra le Società della Lnd e gli Allenatori.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.E.F. Torres 1903 srl di corrispondere all'allenatore Michele Bilotta la somma di € 6.750,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2015/2016, ed € 17,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.767,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Stefano LOMBARDI / SSD SACILESE CALCIO a r.l

(132.56)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 22 marzo 2016 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 23 marzo 2016, l'allenatore di base Uefa B Stefano Lombardi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della S.S.D. Sacilese Calcio a r.l. partecipante al Campionato Interregionale Serie D nella Stagione Sportiva 2015/2016 a far data dal 27 novembre 2015 e sino al suo esonero, intervenuto per iscritto in data 19 marzo 2016, come risultante dalla documentazione allegata al ricorso.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo (allegato al ricorso) la S.S.D. Sacilese Calcio a r.l. si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento pari ad € 12.950,00 da pagarsi in 7 rate, e precisamente quanto alla prima rata pari ad € 5.450,00 al 15 dicembre 2015, quanto alle restanti 6 rate di importo pari ad € 1.250,00 ciascuna rispettivamente al 15 gennaio 2016, 15 febbraio 2016, 15 marzo 2016, 15 aprile 2016, 15 maggio 2016 e 15 giugno 2016.

Nel ricorso in esame il Signor Lombardi ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla S.S.D. Sacilese Calcio a r.l. di corrispondergli l'importo di € 12.950,00 a titolo di premio di tesseramento pattuito oltre interessi di mora ed oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 30 giugno 2016 non ritirata dalla Società e pertanto tornata al mittente per compiuta giacenza in data 8 agosto 2016 (come da documentazione postale in atti), invitava la S.S.D. Sacilese Calcio a r.l. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine assegnato e la stessa risulta altresì "non ammessa al campionato" con provvedimento del 04/08/2016.

Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 28 luglio 2016 comunicava che il contratto sottoscritto tra le parti era stato regolarmente depositato in data 14 dicembre 2015 e ne forniva copia.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Stefano Lombardi ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della prima squadra della S.S.D. Sacilese Calcio a r.l. partecipante al Campionato Interregionale Serie D nella Stagione Sportiva 2015/2016 dal 27 novembre 2015 e fino al suo esonero, e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso parzialmente fondato e meritevole di parziale accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Stefano Lombardi e fa obbligo alla società S.S.D. Sacilese Calcio a r.l. di corrispondere allo stesso la somma di € 9.200,00 a titolo di premio di tesseramento annuale relativo ai ratei scaduti alla data di spedizione del presente ricorso, ovvero ai ratei di dicembre 2015, gennaio 2016, febbraio 2016 e marzo 2016, oltre interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 90,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla L.N.D. e dall'A.I.A.C., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

(133/56)

ARBITRI: sigg.Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Con ricorso del 22.03.2016, il sig. Andrea LOMBARDI, allenatore dilettante con qualifica di allenatore di calcio a 5 di 1^a livello, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. matricola n. 102725, adiva questo costituito Collegio Arbitrale ed esprimeva di essere stato tesserato in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. CATANZARO C5 Stefano Gallo '79, partecipante al campionato di calcio a 5, serie A2, girone B, relativamente alla stagione 2015/16. Nel ricorso spiegava che, con accordo tipo fra le società aderenti alla LND e Allenatori del 29.09.2015 a firma del legale rapp.te della predetta società, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore, quale premio di tesseramento annuale, €7.200,00 da erogare in n. 9 rate mensili da €800,00 ciascuna, allegando la copia dell'accordo economico, evidenziando che nel corso del rapporto, in data 14.01.2016, rassegnava le proprie dimissioni comunicandole agli uffici competenti ed alla società e che a seguito del respingimento delle stesse da parte della resistente, in data 19.01.2016, ritirava le dimissioni anzidette.

Assumeva inoltre che in data 06.03.2016 comunicava nuovamente le proprie dimissioni in modo irrevocabile a seguito della mancata attuazione delle promesse avute in precedenza e dei mancati versamenti delle mensilità maturate a titolo di premio di tesseramento alla data del 29.02.2016 e concludeva, quindi, chiedendo al Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. CATANZARO C5 Stefano Gallo '79 di provvedere al pagamento in suo favore della mensilità maturate fino alla data delle dimissioni per la somma complessiva di €4.800,00, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento danni derivante dalla svalutazione monetaria.

La resistente, in data 26.03.2016, in persona del Direttore Generale, sig. Piero NISTICO', controdeduceva esponendo che in merito agli atti allegati dal tecnico al ricorso gli stessi non erano stati ricevuti dalla resistente sostenendo che nulla era mai stato contestato alla società prima della ricezione del ricorso e si affrettava ad evidenziare che solo attraverso la pretesa azionata la società era venuta a conoscenza che lo stacco delle prestazioni dal 14.01.2016 al 19.01.2016 erano configurabili come dimissioni non avendo ricevuto comunicazioni in tal senso, classificando, quindi, tali assenze come arbitrarie. Assenze, sempre arbitrarie a detta della resistente, ripetutesi dal 08.03.2016 fino alla data di ricezione dell'atto, in data 24.03.2016, con la quale la società apprendeva delle dimissioni del 06.03.2016.

La resistente rilevava, inoltre, che, proprio in virtù della non contezza delle dimissioni, in data 21.03.2016 impugnava formalmente le assenze arbitrarie del ricorrente chiedendone giustificazioni e nella stessa contestava la riduzione arbitraria del numero di allenamenti a tre in luogo dei quattro concordati, a far data dal 01.01.2016, riformulando in difetto la richiesta di pagamento avanzata dell'allenatore, scorporata di importi relativi a sanzioni indicate nella memoria, allegando copia della missiva del 21.03.2016.

In data 01.04.2016 il tecnico replicava alla deduzione della società contestando tutto quanto da essa dedotto ed eccepito, sottolineava che l'ufficio stampa, in data 07.03.2016, giorno seguente le dimissioni, con nota ufficiale, che allegava, metteva in risalto il volere della resistente di accettare le dimissioni presentate, ringraziando l'allenatore per il lavoro svolto con l'augurio per un futuro roseo, allegando alla memoria tale comunicato e le lettere di dimissioni inviate via mail alla resistente all'indirizzo alfieroantonio@hotmail.it, all'A.I.A.C. ed alla F.I.G.C. - Divisione Calcio a 5 ai rispettivi indirizzi mail.

Seguiva nuova missiva del 02.04.2016, sempre a firma del ricorrente, nella quale quest'ultimo ribadiva tutto quanto già contestato nella precedente del 01.04.2016 sollevando dubbi sulla bontà della comunicazione della società del 21.03.2016 ed impugnava l'assunto circa la presunta riduzione arbitraria degli allenamenti evidenziando che tale eventuale ma negata circostanza non gli era mai stata contestata e concludeva insistendo nelle richieste economiche avanzate nel ricorso

introduttivo relative al mancato pagamento del premio di tesseramento fino alla data delle dimissioni pari ad €4.800,00, annettendo la richiesta di pagamento del rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza del ricorrente ed il campo di gioco, calcolato in complessivi €393,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione.

In data 13.04.2016 la resistente riteneva di replicare alle note del 01.04.2016 e 02.04.2016 a firma del tecnico e, nel contestare ancora tutto quanto assunto dal ricorrente, affermava che la società non aveva mai negato la totalità delle spettanze economiche del tecnico e che, come avveniva negli anni precedenti, le tempistiche di soddisfo erano sempre state comprese tra la fine del campionato precedente e l'inizio della stagione successiva, reiterando tutto quanto contestato all'allenatore nel proprio scritto difensivo del 26.03.2016, riformulando di nuovo, in ulteriore difetto, la richiesta di pagamento avanzata dell'allenatore, scorporata di importi relativi a sanzioni come da memoria e richiesta di 1 anno di squalifica per abbandono della squadra, allegando comunicazione, in pari data, avente ad oggetto contestazione assenza arbitraria.

Seguiva nuova replica a firma del ricorrete datata 27.04.2016 nella quale il tecnico contestava, nuovamente, tutto quanto asserito, eccepito e richiesto dalla resistente ed evidenziava la particolarità affermata dalla società circa i termini del pagamento degli accordi economici e, nel contestare in modo specifico l'arbitrario abbandono della squadra sostenuta dalla A.S.D. CATANZARO C5 Stefano Gallo '79, a dimostrazione a suo dire del contrario, allegava i protocolli AIAC n. 857 del 14.01.2016, n. 1092 del 19.01.2016 e n. 1299 del 06.03.2016 inerenti le comunicazioni circa le richiamate dimissioni.

Concludeva insistendo nelle richieste economiche avanzate in sede di primo ricorso aggiungendo richiesta economica circa le spese sostenute per il ricorso e le memorie successive quantificate in €180,00.

La Divisione Nazionale Calcio a 5 LND, su richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 27.07.2016, trasmetteva comunicazione di risposta del 28.07.2016 in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato, fornendone copia.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, tenuto conto delle memorie delle parti, ritiene la domanda meritevole di parziale accoglimento.

La documentazione prodotta dal ricorrente offre ampio riscontro della domanda azionata con il ricorso introduttivo, risultando accertata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta.

La società nei propri scritti difensivi non nega l'esistenza dell'accordo né prova eventuali pagamenti avvenuti nei confronti del tecnico, confermando, invece, l'ammontare delle spettanze circa il premio di tesseramento dovute al ricorrente, contestando problematiche relative alla riduzione degli allenamenti ma non offrendo traccia di contestazione a riguardo risalenti all'epoca dei fatti.

Le richieste della resistente relative alle sanzioni da applicare al tecnico non rientrano tra le competenze di questo Collegio.

Pertanto, il Collegio Arbitrale

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. CATANZARO C5 Stefano Gallo '79 di corrispondere al sig. Andrea LOMBARDO, nella sua qualità, la somma di €4.800,00 quale premio di tesseramento dovutogli fino alla data delle dimissioni, in forza dell'accordo economico prodotto, ed €393,00 a titolo di rimborso spese dettagliato, oltre ad €21,00 quali interessi equitativamente calcolati per un ammontare complessivo di €5.214,00, somma maggiorata, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto relativamente alle richieste di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria e di ristoro delle spese di reclamo in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 09/04/2016 l'allenatore Giuseppe PORCELLI regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC, assunto per la stagione 2015/2016 in qualità di allenatore della 1^a squadra della A. S. D GRIFONE MONTEVERDE partecipante al campionato di Eccellenza 2015/2016 ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della Società il pagamento della somma di € 5400 a saldo del premio di tesseramento. Nel ricorso l'allenatore Giuseppe PORCELLI precisa che con scrittura privata redatta il 31-8-2015, a firma del rappresentante della squadra Ulisse Stefano, la società ASD GRIFONE MONTEVERDE si impegnava a corrispondere all'allenatore Giuseppe PORCELLI la somma di € 5400 quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2015-2016 da corrispondere in 9 rate mensili di € 600 cadauna da pagarsi dal mese di ottobre, novembre e dicembre 2015 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2016. Asserisce inoltre che l'accordo stipulato con la Società il 31-08-2015 è stato regolarmente depositato il 04/09/2015 come da nota C. R. LAZIO L. N. D.

Il giorno 27 luglio 2016 invitata da questo Collegio Arbitrale con raccomandata A/R la società A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE nulla ha ritenuto di controdedurre.

Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore dilettante Giuseppe PORCELLI e fa obbligo alla A.S.D. GRIFONE MONTEVERDE di pagargli la somma di € 4200 per le rate scadute fino alla presentazione del ricorso oltre €42 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 4224 mentre per le 2 rate successive di maggio e giugno 2016 il ricorrente potrebbe eventualmente presentare un nuovo ricorso nei modi e nei termini previsti dagli accordi L.N.D-A.I.A.C.

L'importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell' art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all.Vittorio BELOTTI / USD CAVESE 1919

(135/56)

ARBITRI: sigg.Angelo AGUS e Ivano CORRADA

L'allenatore professionista Vittorio BELOTTI, in data 1° aprile u.s., inoltrava a questo Collegio una vertenza economica nei riguardi dell'USD CAVESE 1919, assistito dallo Studio Legale avv.Massimiliano DI MATTEO, che firmava il ricorso.

Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Vittorio BELOTTI, rigetta totalmente la stessa.

Nel caso in esame trova applicazione il principio, come da costante giurisprudenza di questo Collegio, che gli atti relativi alle domande possono ritenersi ammissibili solo se sottoscritti in calce dallo stesso ricorrente; non è quindi sufficiente la sottoscrizione del solo difensore, ancorché munito di procura in tal senso; quindi lo stesso ricorso è da ritenersi inammissibile, non essendo previsto innanzi a questa giurisdizione l'istituto della rappresentanza, come già affermato con precedente delibera dalla Corte di Giustizia Federale.

Ne consegue che la semplice apposizione della firma "ad litem", anche se in calce all'atto stesso, non sana tale inconveniente, per cui il ricorso è da ritenersi comunque inammissibile.

La presente delibera è inappellabile.